



Cofinanziato
dall'Unione europea



Bando
**“Dalla ricerca al mercato: sostegno a progetti finalizzati alla
valorizzazione dei risultati di RSI”**

Programma Regionale Piemonte F.E.S.R. 2021/2027
Decisione di Esecuzione della Commissione del 7/10/2022 C(2022) 7270 final

Azione 1.1iii.2 Sostegno alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca



Sommario

1. FINALITA', RISORSE, BASI GIURIDICHE	5
1.1. Introduzione generale	5
1.2. Obiettivi.....	6
1.3. Agevolazione prevista.....	6
1.4. Dotazione finanziaria	7
1.5. Soggetto responsabile della gestione e del controllo della misura.....	7
2. CONTENUTI.....	7
2.1. Beneficiari e requisiti di partecipazione.....	7
2.2. Requisiti di ammissibilità degli interventi.....	9
2.2.1. Tipologie di interventi ammissibili	9
2.2.2. Soglie minime di investimento	11
2.2.3. Attività di RSI ammissibili alla base degli interventi proposti	11
2.2.4. Risultati di RSI ammissibili alla base degli interventi proposti	12
2.3. Rispetto del principio del DNSH.....	12
2.4. Immunizzazione dagli effetti del clima	15
2.5. Contributo alla Strategia regionale di sviluppo sostenibile (SRSvS).....	15
2.6. Durata del progetto	16
2.7. Effetto di incentivazione	17
2.8. Spese ammissibili	17
2.9. Spese non ammissibili	18
2.10. Tipologia di agevolazione – Premialità	19
2.10.1. Tipologia di agevolazione.....	19
2.10.2. Premialità	19
2.11. Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche	22
3. PROCEDURE.....	22
3.1. Come presentare la domanda	22
3.2. Come viene valutata la domanda	24
3.3. Come viene concessa l'agevolazione.....	27
3.4. Come vengono rendicontate le spese ed erogata l'agevolazione.....	27
3.5. Modifiche in corso ai progetti	28
3.5.1. Proroghe.....	29
3.5.2. Variazioni tecniche ed economiche	29
3.5.3. Variazioni beneficiari e subentri	29
3.6. Termini del procedimento.....	29
4. ISPEZIONI, CONTROLLI E MONITORAGGIO.....	30

5.	OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, REVOCHE E RINUNCE	30
5.1.	Obblighi dei beneficiari	30
5.1.1.	Obblighi specifici relativi al progetto	30
5.1.2.	Obblighi generali previsti dal PR 2021-27 e dalla normativa europea e italiana applicabile	31
5.2.	Revoca dell'agevolazione	31
5.2.1.	Effetti della revoca	33
5.3.	Sanzioni amministrative	33
5.4.	Rinuncia all'agevolazione	33
6.	CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	34
7.	VISIBILITA', TRASPARENZA E COMUNICAZIONE	34
8.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	35
9.	INFORMAZIONI E CONTATTI.....	35

Elenco ALLEGATI

Allegato 1 – Trattamento dei dati personali

Allegato 2 – Definizioni

Allegato 3 – Principali riferimenti normativi e amministrativi

Allegato 4 – Attività ed interventi esclusi

Allegato 5 – Griglia dei criteri di valutazione

Allegato 6 – Format relazione tecnica del progetto

Allegato 7 – Dichiarazione sul rispetto del DNSH

Allegato 8 – Dichiarazione - Atto di impegno per certificazione

1. FINALITA', RISORSE, BASI GIURIDICHE

1.1. Introduzione generale

Il presente bando disciplina l'accesso alle agevolazioni previste dalla scheda tecnica di misura "Dalla ricerca al mercato: sostegno a progetti finalizzati alla valorizzazione dei risultati di RSI" approvata con D.G.R. n. 70-7976 del 18 dicembre 2023, in attuazione dell'Azione I.1iii.2. "Sostegno alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca" del PR FESR 2021/2027. L'Azione è inclusa nell'Obiettivo di Policy 1 "Un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)" - "PRIORITA' I RSI, competitività e transizione digitale" del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), ed in particolare nel relativo Obiettivo specifico RSO 1.3 che punta a incentivare strategie per migliorare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI.

L'obiettivo della misura consiste nel contribuire alla valorizzazione economica e alla diffusione, nell'economia e nella società, dei risultati di attività di RSI condotte in tempi recenti e che consentano ai beneficiari l'introduzione di innovazione di prodotto o processo.

Il bando sostiene in particolare gli investimenti delle PMI relativi a piani di sfruttamento tecnico-industriale ed eventualmente commerciale di risultati innovativi, conseguiti attraverso attività di RSI dimostrabilmente concluse non oltre 24 mesi prima della data di presentazione della domanda.

I risultati di RSI alla base del piano di sfruttamento, conseguiti in proprio o eventualmente trasferiti da soggetti terzi, devono consentire l'implementazione di innovazioni di prodotto o processo caratterizzate da una chiara collocazione all'interno della strategia industriale delle imprese e in grado di generare un impatto di natura sostanziale sui correlati processi o sistemi di prodotti e servizi offerti. I risultati di RSI non devono inoltre risultare liberamente accessibili sul mercato e devono prevedere adeguate forme di tutela dei diritti di sfruttamento della proprietà intellettuale¹.

Gli interventi oggetto di agevolazione devono prevedere obbligatoriamente un piano di sfruttamento tecnico-industriale, ovvero investimenti relativi all'assetto tecnico² delle imprese beneficiarie. Tale piano deve altresì risultare di adeguata significatività rispetto all'investimento complessivo, in funzione degli specifici modelli di produzione o *business* dell'impresa. Non risultano pertanto ammissibili i progetti che prevedano in via esclusiva un piano di sfruttamento commerciale³, in assenza del piano di sfruttamento tecnico-industriale di cui sopra.

Il bando è redatto in conformità con le prescrizioni contenute nell'art. 73 del Reg. (UE) n. 2021/1060 recante "Selezione delle operazioni da parte dell'autorità di gestione" ed in particolare in coerenza con:

- la Strategia digitale europea;
- la Strategia industriale europea e la Strategia per le PMI.

¹ Per maggiori dettagli in merito ai requisiti di ammissibilità delle attività di RSI e dei relativi risultati innovativi a presupposto dei progetti si rimanda ai successivi par. 2.2.3 e 2.2.4.

² Per assetto tecnico si intendono le strutture fisiche e digitali delle imprese (macchine, impianti, fabbricati, sistemi di automazione, sistemi di calcolo, etc.) che incorporano un dato insieme di tecnologie. Per maggiori dettagli al riguardo si rimanda al successivo par. 2.2.1.

³ Per maggiori dettagli al riguardo si rimanda al successivo par. 2.2.1.

Il bando non fornisce sostegno ad interventi di delocalizzazione in conformità dell'articolo 66 o che costituirebbero trasferimento di un'attività produttiva in conformità dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del Reg. (UE) n. 2021/1060.

Il bando non prevede, infine, interventi che possano rientrare in procedure di infrazione che metterebbero a rischio la legittimità e la regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni ex art. 258 TFUE.

1.2. Obiettivi

Il presente bando intende supportare con un contributo a fondo perduto l'implementazione di innovazioni di processo o prodotto/servizio correlate a risultati di attività di RSI e di impatto sostanziale sui processi tecnico-industriali o sui sistemi di offerta delle PMI beneficiarie.

La presente misura contribuisce al conseguimento dei target degli indicatori, di output e di risultato, relativi agli obiettivi specifici del PR FESR 2021/2027 di cui sopra, di seguito riportati.

Indicatori di output

Obiettivo specifico	Indicatori (codice)	Indicatori (nome esteso)
OS iii)	RCO01	Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese)
	RCO02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni

Indicatori di risultato

Obiettivo specifico	Indicatori (codice)	Indicatori (nome esteso)
OS iii)	RCR 02	Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari)
	RCR 03	Piccole e medie imprese (pmi) che introducono innovazioni a livello di prodotti o di processi

1.3. Agevolazione prevista

L'agevolazione prevista a valere sul presente bando assume la forma di sovvenzione ex art. 53, comma 1, lett. a), del Reg. (UE) n. 2021/1060 ed è concessa, a copertura dei costi ammissibili, nel limite massimo di € 1.000.000,00.

L'agevolazione è concessa ai sensi dei seguenti articoli del Reg. (UE) n. 651/2014 s.m.i:

- art. 14 (aiuti a finalità regionale agli investimenti);
- art. 17 (aiuti agli investimenti a favore delle PMI);
- art. 18 (aiuti alle PMI per servizi di consulenza);
- art. 36 (aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente, compresa la decarbonizzazione).

Per le indicazioni di dettaglio circa le intensità di aiuto e le premialità, si rimanda al successivo paragrafo 2.10.

I riferimenti completi alla normativa applicabile sono riportati nell'Allegato 3 al presente bando.

1.4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria del bando ammonta a € 10.000.000,00.

1.5. Soggetto responsabile della gestione e del controllo della misura

Le attività e le funzioni relative alla gestione del bando e del procedimento di concessione, controllo, erogazione ed eventuale revoca e recupero delle agevolazioni sono affidate a Finpiemonte s.p.a. (di seguito "Finpiemonte"), in qualità di Organismo intermedio individuato con Determinazione dirigenziale n. 218/A19000 del 22 maggio 2023.

2. CONTENUTI

2.1. Beneficiari e requisiti di partecipazione

Sono ammissibili le PMI⁴, ivi incluse le start up innovative⁵, che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

- **Impresa non in difficoltà:** non sono identificabili come impresa in difficoltà⁶.
- **Iscrizione al Registro imprese e possesso bilanci:** sono iscritte al Registro delle imprese e in possesso di almeno un bilancio chiuso e approvato. Con riferimento al possesso di un bilancio chiuso e approvato, in caso di imprese neocostituite (ivi inclusi gli spin-off industriali) la relativa verifica potrà essere effettuata anche su bilanci eventualmente relativi a periodi inferiori all'annualità oppure, in caso di costituzione a seguito di un'operazione societaria (fusione, scissione, conferimento di ramo d'azienda, ecc.) o di presenza nella compagine di imprese caratterizzate da regolare e consolidata operatività e attività di impresa, sui bilanci ante costituzione o sui bilanci delle imprese socie.
- **Caratteristiche delle sedi di realizzazione del progetto:** le sedi o le unità locali ove verranno realizzati gli interventi devono essere site e operative⁷ in Piemonte. Risultano escluse le sedi o unità locali collocate in spazi di *co-working* o simili, fatti salvi i casi in cui l'impresa possa dimostrare, in fase istruttoria, i requisiti di stabilità, rilevanza e continuità delle attività ivi svolte. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, lett. a), del Reg. (UE) n. 651/2014, può richiedere l'agevolazione anche l'impresa che alla data di presentazione della domanda non ottemperi ancora ma si impegni a rispettare il criterio della sede su territorio piemontese preliminarmente alla data della prima rendicontazione di spesa prevista al par. 3.4.
- **Codice ATECO:** il codice ATECO primario delle sedi o delle unità locali destinatarie dell'intervento non deve risultare escluso in base alle attività economiche e agli interventi esclusi ai sensi dell'Allegato 4 del bando. Nel caso in cui nella visura camerale non sia presente il codice ATECO primario, il controllo puntuale verrà effettuato sul codice ATECO prevalente dell'impresa.

⁴ Per la definizione di "PMI" si veda l'Allegato 2.

⁵ Per la definizione di "Start up innovativa" si veda l'Allegato 2.

⁶ Per la definizione di "impresa in difficoltà" si veda l'Allegato 2.

⁷ Per la definizione di "sede o unità locale operativa" si veda l'Allegato 2.

- **Assenza di procedure concorsuali e di procedimenti volti alla loro dichiarazione ed assenza di liquidazione volontaria:** le imprese non devono trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato od altra procedura concorsuale disciplinata dal R.D. n. 267/1942 o da leggi speciali (es. D.Lgs. n. 270/1999 sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), né essere interessate da procedimenti per la composizione delle crisi da sovraindebitamento (Legge n. 3/2012). Inoltre, non deve essere in corso alcun procedimento volto alla dichiarazione di una delle situazioni descritte. Le imprese non devono, inoltre, trovarsi in liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto.
- **Obblighi di restituzione di somme relativi a precedenti agevolazioni ottenute da Finpiemonte o Regione Piemonte:** le imprese non devono trovarsi nella condizione di dover restituire a Finpiemonte o alla Regione Piemonte somme derivanti da altre agevolazioni precedentemente concesse; tale obbligo riguarda le restituzioni derivanti da provvedimenti di revoca e/o dal mancato rispetto dei piani di ammortamento.
- **Trasparenza della proprietà societaria:** le imprese non devono essere società fiduciarie né imprese tra i cui soci risultino società fiduciarie, fatta eccezione per il caso in cui la fiduciaria dia evidenza di tutti i fiducianti della stessa, fornendo adeguata e comprovante documentazione a riguardo. Inoltre, nel caso di collegamenti diretti e/o indiretti a monte o a valle con imprese estere, le imprese dovranno fornire opportuna documentazione (documenti equipollenti alla visura camerale e copia degli ultimi 2 bilanci chiusi e approvati o, se del caso, degli ultimi 2 bilanci consolidati chiusi e approvati) relativa alle suddette società al fine di consentire le adeguate verifiche. Nel caso in cui i suddetti documenti non venissero forniti, la domanda non potrà essere ammessa.
- **Clausola Deggendorf⁸:** le imprese non devono risultare destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, oppure, ancorché destinatarie di un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, le imprese devono aver provveduto al rimborso all'autorità competente o al deposito di tale aiuto in un conto bloccato; le decisioni a cui fare riferimento sono tutte le decisioni di recupero ancora pendenti che la Commissione europea ha adottato nei confronti dell'Italia (impegno Deggendorf)⁹.

Tutti i requisiti di cui sopra saranno verificati da Finpiemonte in base alle informazioni desumibili dalle seguenti fonti:

- visura effettuata sul Registro delle imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio (c.d. "visura camerale");
- INPS;
- Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);
- modulo di domanda e i suoi allegati;
- *database* gestionali.

⁸ Riferimento normativo: art.1 comma 4 lettera a) del Reg. (UE) n. 651/2014.

⁹ L'elenco aggiornato delle decisioni è reperibile al sito: <https://www.affarieuropei.gov.it/it/attivita/aiuti-di-stato/recupero-aiuti-illegali/> e nella Sezione Trasparenza del Registro Nazionale degli aiuti di Stato al sito: <https://www.rna.gov.it/trasparenza/deggendorf>.

Tuttavia, potranno essere richiesti documenti giustificativi e probanti tali situazioni.

Il richiedente avente sede legale all'estero e privo di sede o unità locale in Piemonte, al momento della presentazione della domanda deve dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal bando o di requisiti equipollenti e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del paese di appartenenza.

2.2. Requisiti di ammissibilità degli interventi

2.2.1. Tipologie di interventi ammissibili

Il bando sostiene progetti relativi alla **valorizzazione economica** da parte delle PMI di **risultati innovativi** recentemente conseguiti attraverso **attività di RSI**. Queste ultime devono risultare coerenti con le indicazioni di cui al successivo par. 2.2.3.

Per **valorizzazione economica** si intende il **piano di sfruttamento tecnico-industriale** ed eventualmente **commerciale** dei risultati di RSI di cui sopra, attraverso l'implementazione nell'attuale assetto dell'impresa di **innovazioni di processo o di prodotto/servizio**. Risultano in tal senso ammissibili i progetti che:

- configurino un “investimento iniziale” da intendersi come **a) diversificazione della produzione** di un'unità locale per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente; **b) un cambiamento fondamentale del processo** di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall'investimento nell'unità locale;
- si collochino a valle di fasi di ricerca e sviluppo precedentemente condotte e siano caratterizzati da un livello di TRL¹⁰ in entrata almeno pari a 8-9.

Le suddette innovazioni devono trovare **una chiara collocazione** all'interno della **strategia industriale** delle imprese beneficiarie e generare **un impatto di natura sostanziale** sui correlati processi o prodotti/servizi offerti. Le innovazioni alla base del progetto devono in tal senso contribuire a determinare le linee di sviluppo futuro dell'impresa ed essere in grado di incidere in modo sensibile sull'attuale assetto produttivo, tecnico o di offerta della stessa. Sono pertanto esclusi gli investimenti di natura strettamente operativa, ad esempio riguardanti la mera sostituzione o l'apporto di migliorie a prodotti o processi già esistenti. L'impresa dovrà fornire opportuna evidenza di tali aspetti nella relazione tecnica di cui all'Allegato 6.

Per “**piano di sfruttamento tecnico-industriale**” si intendono gli investimenti connessi all'implementazione delle innovazioni di cui sopra e relativi all'assetto tecnico dell'impresa, ovvero alle strutture fisiche e digitali della stessa (macchine, impianti, fabbricati, sistemi di automazione, sistemi di calcolo, etc.) e alle relative tecnologie incorporate¹¹.

¹⁰ Per la definizione di “TRL - Technology Readiness Level” si veda l'Allegato 2.

¹¹ A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano nel piano di sfruttamento tecnico-industriale le attività relative a: sistemi produttivi (comprensivi delle eventuali attrezzature strettamente connesse agli impianti/macchinari costituenti il sistema), ivi inclusi quelli gestiti tramite dispositivi digitali in grado di realizzare una o più fasi del ciclo prodotti; sistemi di automazione della produzione che prevedono l'utilizzo di robot, sensori e componenti per aumentare il livello di flessibilità e efficienza delle linee produttive; *hardware* e *software*, anche basati su piattaforme *cloud computing*, dedicati a organizzazione ed elaborazione di ingenti quantità di dati, gestione di interfacce anche multimediali, utilizzazione di sensoristica avanzata per elaborare informazioni complesse, ottimizzazione delle elaborazioni dal punto di vista energetico e della *privacy*,

Per “**piano di sfruttamento commerciale**” si intendono invece gli investimenti accessori al piano tecnico-industriale e relativi ad attività di lancio, comunicazione, promozione, *marketing* o vendita¹².

Ai sensi del presente bando i progetti **devono presentare obbligatoriamente un piano di sfruttamento tecnico-industriale** di adeguata significatività rispetto all’investimento complessivo, in relazione agli specifici modelli di produzione o *business* delle imprese beneficiarie. Non risultano pertanto ammissibili i progetti che prevedano in via esclusiva un piano di sfruttamento commerciale, in assenza del piano di sfruttamento tecnico-industriale di cui sopra. A tale riguardo, nel format di relazione tecnica di cui all’Allegato 6 il soggetto proponente dovrà descrivere gli obiettivi, le attività e le spese che il progetto si prefigge di realizzare distinguendo opportunamente tra “piano di sfruttamento tecnico-industriale” e “piano di sfruttamento commerciale”.

Ai fini dell’ammissibilità gli interventi devono inoltre essere coerenti con tutti i seguenti requisiti generali:

1. possono riguardare più unità locali della stessa impresa purché localizzate in Piemonte; se il progetto riguarda più unità, alcune delle quali collocate in area 107.3.c ed alcune collocate fuori da tale area, è necessario presentare due domande distinte, rispettivamente per le unità produttive in area 107.3.c e per le altre unità;
2. non devono rientrare negli interventi esclusi dall’Allegato 4 al presente bando;
3. non devono riguardare attività connesse all’esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, vale a dire che gli aiuti non devono essere direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività d’esportazione;
4. non devono riguardare attività oggetto di una delocalizzazione effettuata nei due anni precedenti la presentazione della domanda di agevolazione¹³ o la cessazione o il trasferimento di un’attività produttiva fuori dalla regione (di livello NUTS 2) in cui ha ricevuto il sostegno;
5. non devono essere direttamente oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell’articolo 258 TFUE che metta a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l’esecuzione delle operazioni;
6. al momento della presentazione della domanda non devono essere obbligatori per il soggetto richiedente (ad esempio, prescrizioni derivanti da leggi in materia di sicurezza sul lavoro, ecc.) e non devono riguardare interventi necessari a conformarsi a norme dell’Unione già adottate, ai sensi della normativa vigente all’atto della presentazione della domanda, salvo quanto specificato successivamente per i progetti che comportano un incremento della sostenibilità ambientale delle attività del beneficiario per conformarsi alle norme dell’Unione adottate ma non ancora in vigore.

assistenza in remoto per apparecchiature specialistiche; strumenti di prototipazione elettronica e/o produzione avanzata diretti alla realizzazione di lavorazioni digitali, quali, ad esempio, la stampa 3d, il taglio laser e la fresatura a controllo numerico. Per le voci di spesa ammissibili si rimanda al successivo par. 2.8.

¹² A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano nel piano di sfruttamento commerciale: analisi o test di mercato, campagne di lancio o comunicazione, sito *web*, investimenti relativi ai canali di distribuzione o di vendita. Per le voci di spesa ammissibili si rimanda al successivo par. 2.8.

¹³ Per la definizione di “attività oggetto di delocalizzazione” si veda l’Allegato 2.

2.2.2. Soglie minime di investimento

Fermo restando il rispetto delle soglie individuate dalla normativa sugli aiuti di Stato applicata, saranno ammissibili progetti aventi le seguenti dimensioni (al netto IVA):

- per le micro e piccole imprese: importo minimo pari a € 200.000,00;
- per le medie imprese: importo minimo pari a € 350.000,00.

2.2.3. Attività di RSI ammissibili alla base degli interventi proposti

Le attività di RSI da cui origina il risultato innovativo alla base degli interventi di cui al precedente par. 2.2.1:

1. possono essere state: **a)** realizzate internamente dall'impresa beneficiaria (ad esempio attraverso progetti di ricerca e sviluppo co-finanziati con fondi pubblici o integralmente sostenuti con risorse proprie¹⁴) oppure **b)** commissionate dall'impresa beneficiaria (ad esempio attraverso l'affidamento di commesse di ricerca) oppure **c)** realizzate da soggetti terzi in via autonoma e indipendente dall'impresa beneficiaria (ad esempio in caso di brevetto depositato da altro soggetto e successivamente acquisito da parte dell'impresa beneficiaria);
2. devono risultare coerenti con il piano di sfruttamento tecnico-industriale e commerciale e gli investimenti alla base del progetto per cui viene richiesta l'agevolazione. La suddetta coerenza dovrà risultare verificabile attraverso idonea descrizione tecnica dell'oggetto e degli obiettivi delle attività di RSI, da fornire nel format di relazione tecnica di cui all'Allegato 6;
3. devono essere state dimostrabilmente concluse non oltre 24 mesi prima della data di presentazione della domanda di agevolazione. La conclusione delle attività di RSI pregresse potrà essere comprovata fornendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - approvazione della dichiarazione di spesa finale (o documentazione equipollente) in caso di progetto di RSI co-finanziato con fondi pubblici;
 - report tecnico finale attestante la chiusura del progetto e riportante data e firma apposte contestualmente alla suddetta chiusura;
 - documentazione attestante¹⁵ la capitalizzazione a bilancio delle spese di RSI sostenute o il beneficio dell'agevolazione prevista dalla normativa nazionale sul credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, purché nella stessa risultino chiaramente enunciate le informazioni relative alle specifiche attività di RSI che costituiscono il presupposto del progetto per cui viene richiesta l'agevolazione¹⁶;
 - documentazione contrattuale o reportistica tecnica, datate e firmate, relative all'affidamento di una commessa di ricerca a un soggetto terzo da parte dell'impresa beneficiaria;

¹⁴ In forma singola o in partenariato con altri soggetti.

¹⁵ Ad esempio nell'ambito delle precisazioni fornite in sede di nota integrativa del bilancio o nella documentazione prevista per usufruire del credito d'imposta.

¹⁶ In caso di spese di RSI sostenute nell'arco temporale consentito dal bando (ovvero concluse non oltre 24 mesi prima della data di presentazione della domanda) ma non ancora verificabili da bilancio approvato o documentazione equipollente (ad esempio nel caso di spese che potranno essere certificate solo nel primo bilancio utile successivo alla data di presentazione della domanda), l'impresa potrà dichiarare in apposita sezione del format di relazione tecnica di cui all'Allegato 6 le specifiche spese di RSI sostenute che saranno capitalizzate o oggetto di credito di imposta in sede di successivo bilancio o modello unico di dichiarazione dei redditi.

- documentazione relativa alla domanda di deposito di un brevetto da parte dell'impresa beneficiaria, a valle delle relative attività di RSI realizzate;
- documentazione relativa alla domanda di deposito di un brevetto da parte del soggetto terzo che, a valle delle relative attività di RSI realizzate, trasferisca il risultato innovativo all'impresa beneficiaria.

Si precisa che il soddisfacimento del requisito di cui al presente punto 3. (dimostrabile conclusione delle attività di RSI non oltre 24 mesi prima della data di presentazione) deve essere comprovabile anche nel caso di attività di RSI realizzate da parte degli eventuali soggetti terzi che, ai sensi del precedente punto 1.c), trasferiscano all'impresa beneficiaria il risultato innovativo.

E' inoltre fatto salvo che:

- in sede di istruttoria della domanda di agevolazione, ad integrazione delle informazioni e della documentazione fornite dall'impresa potrà essere richiesta ulteriore certificazione da parte di soggetto terzo (es. del soggetto incaricato della revisione legale dei conti);
- in caso di controllo, l'impresa dovrà fornire documentazione integrale e di dettaglio attestante quanto dichiarato o fornito in sede di presentazione della domanda, pena la revoca dell'agevolazione.

2.2.4. Risultati di RSI ammissibili alla base degli interventi proposti

Il risultato di RSI conseguito attraverso le attività di cui sopra deve quindi evidenziare chiaramente:

- a) la relativa tipologia (esempio: prototipo, brevetto, etc.);
- b) le relative caratteristiche tecniche;
- c) i relativi elementi di innovatività per l'impresa richiedente o per il mercato di riferimento;
- d) il soggetto titolare della proprietà intellettuale e le tipologie e le modalità di sfruttamento dei relativi diritti¹⁷ (allegando, ove ricorra il caso, idonea documentazione contrattuale¹⁸).

Con riferimento al precedente punto d), in caso di trasferimento del risultato da parte di un soggetto terzo è consentito che alla data di presentazione della domanda l'impresa beneficiaria non risulti ancora formalmente titolare di diritti di sfruttamento del risultato. In tal caso, la versione integrale della documentazione contrattuale da fornire potrà essere trasmessa dall'impresa successivamente, unitamente agli ulteriori documenti da inviare in vista del provvedimento di concessione di cui al successivo par. 3.3.

2.3. Rispetto del principio del DNSH

Con il presente bando la Regione Piemonte intende rispettare e conformarsi, secondo quanto previsto nell'art. 9, comma 4, del Reg. (UE) n. 2021/1060, al principio di "non arrecare un danno significativo all'ambiente" (DNSH) nonché agli obiettivi ambientali individuati dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 852/2020.

¹⁷ In caso di licenza d'uso, è onere dell'impresa beneficiaria accertare il rispetto degli obblighi di cui al successivo par. 5.1 (es. in termini di stabilità dell'investimento).

¹⁸ A titolo esemplificativo: contratto tra l'impresa beneficiaria e un soggetto terzo disciplinante l'acquisto, la cessione o la licenza d'uso di un brevetto, atto o accordo sottoscritto con un organismo di ricerca nell'ambito di un'operazione di trasferimento tecnologico, accordo di partenariato in caso di progetto di RSI realizzato in collaborazione con altri soggetti, etc.

In particolare, ai sensi dell'art. 17 del Reg. (UE) n. 852/2020, un'attività economica arreca un danno significativo:

- con riferimento all'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici: se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- con riferimento all'obiettivo dell'adattamento ai cambiamenti climatici: se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- con riferimento all'obiettivo dell'uso sostenibile o della protezione delle risorse idriche e marine: se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- con riferimento all'obiettivo dell'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti: se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- con riferimento all'obiettivo della prevenzione e riduzione dell'inquinamento: se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- con riferimento all'obiettivo della protezione e del ripristino di biodiversità e degli ecosistemi: se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

Considerati gli interventi ammissibili previsti dal presente bando, ed in coerenza con quanto previsto nel Rapporto ambientale PR FESR 2021 -2027 in particolare nelle schede di conformità al principio DNSH delle Azioni del PR FESR, si ritiene che siano potenzialmente interferiti dalle operazioni finanziabili i seguenti obiettivi ambientali:

- mitigazione dei cambiamenti climatici;
- economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclo dei rifiuti.

Al riguardo, si ritiene che il **possesso di una certificazione del sistema di gestione ambientale**¹⁹ da parte dell'impresa richiedente comprovi il rispetto del principio DNSH con riferimento ai due obiettivi ambientali sopra richiamati.

Il requisito risulta pertanto ottemperato laddove l'impresa, alla data di presentazione della domanda, sia già in possesso di una delle certificazioni sopra riportate, oppure si impegni a ottenerla entro la presentazione della prima rendicontazione (coerentemente alle tempistiche previste dal par. 3.4) allegando l'opportuna "Dichiarazione - Atto di impegno per certificazione" di cui all'Allegato 8.

Considerate le diverse tipologie di spese ammissibili di cui al par. 2.8 del presente bando, si ritiene inoltre che le seguenti spese non arrechino danno significativo agli obiettivi ambientali sopra citati:

- a) spese per acquisto dei veicoli di cui al par. 2.8;
- b) spese per la installazione e posa in opera degli impianti, dei macchinari, o delle attrezzature oggetto di agevolazione;
- c) spese per diritti di proprietà intellettuale;
- d) spese per consulenze;
- e) spese generali.

¹⁹ A titolo esemplificativo: EMAS, ISO 14001, ISO 14064, OEF o altra certificazione ad adesione volontaria che faccia riferimento a standard riconosciuti a livello internazionale o comunitario.

Per queste tipologie di spesa non vi è dunque necessità di acquisire informazioni in merito ai loro eventuali impatti ambientali ai fini del DNSH.

Per le spese relative a macchinari e attrezzature o componenti funzionali alla realizzazione del progetto, ivi incluso l'acquisto di *hardware*, nuovi di fabbrica o ricondizionati, il rispetto del principio DNSH si ritiene assolto alle seguenti condizioni:

- qualora i macchinari, le attrezzature o i componenti in questione siano alimentati per l'80% da fonti rinnovabili;

oppure

- qualora gli stessi siano accompagnati da certificazioni energetiche o di sostenibilità ambientale, e nello specifico:

per i beni nuovi di fabbrica:

- qualora il bene acquistato sia accompagnato da certificazioni energetiche e di sostenibilità ambientale²⁰;

oppure

- qualora il produttore o il fornitore del bene, all'atto di acquisto, sia in possesso di una certificazione di sistema di gestione ambientale²¹;

per i beni ricondizionati:

- qualora il fornitore del bene ricondizionato sia in possesso di una certificazione di sistema di gestione ambientale²²;

oppure

- qualora il bene ricondizionato abbia una certificazione derivante da processo di ricondizionamento²³.

In tutti i casi inerenti alle spese relative a macchinari e attrezzature o componenti funzionali allo svolgimento dell'attività, ivi incluso l'acquisto di *hardware*, nuovi di fabbrica o ricondizionati, fatto salvo il possesso delle certificazioni del sistema di gestione ambientale sopra citate in capo al richiedente, il fornitore o il produttore o il richiedente dovrà essere in possesso dell'iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE.

Per le spese relative all'acquisto di arredi nuovi funzionali alla realizzazione del progetto, il rispetto del principio DNSH si ritiene assolto qualora i prodotti in questione siano conformi ai criteri ambientali

²⁰ A titolo esemplificativo: Certificazione ISO 14024 di tipo I o 14025 di tipo III o *l'Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT)* o una *ecolabel* (EPA ENERGY STAR o *Blauer Engel*, *TCO Certified* o altra certificazione ad adesione volontaria che faccia riferimento a standard riconosciuti a livello internazionale o comunitario).

²¹ Vedi nota 19.

²² Vedi nota 19.

²³ A titolo esemplificativo: BS 8887-220:2010 - "*Design for manufacture, assembly, disassembly and end-of-life processing (MADE). The process of remanufacture. Specification (applicable to remanufacture processes)*"; BS 8887-240:2011 - "*Design for manufacture, assembly, disassembly and end-of-life processing (MADE). Reconditioning (applicable to refurbished/reconditioned equipment)*"; EN 50614:2020 (qualora l'apparecchiatura sia stata precedentemente scartata come rifiuto RAEE, e preparata per il riutilizzo per lo stesso scopo per cui è stata concepita).

minimi (CAM) pertinenti previsti per gli arredi per interni dal D.M. 23 Giugno 2022 n. 254, pubblicato in GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

Ai fini del rispetto del principio del DNSH l'impresa richiedente dovrà compilare la "Dichiarazione sul rispetto del DNSH" di cui all' Allegato 7, indicando:

- a) il possesso alla data di presentazione della domanda di una certificazione del sistema di gestione ambientale di cui all'elenco sopra riportato (EMAS, ISO 14001, ISO 14064, OEF);
oppure
- b) in assenza delle suddette certificazioni e qualora il progetto preveda l'acquisto di macchinari e attrezzature o di componenti funzionali allo svolgimento dell'attività, nuovi di fabbrica o ricondizionati (ivi incluso l'acquisto *hardware*) o di arredi nuovi funzionali alla realizzazione del progetto, il rispetto delle condizioni indicate per la specifica tipologia di spesa.

Laddove invece l'impresa richiedente intendesse adempiere al rispetto del principio DNSH attraverso una delle certificazioni sopra citate, di cui non fosse tuttavia ancora in possesso alla data di presentazione della domanda, la stessa dovrà allegare obbligatoriamente al modulo di domanda la "Dichiarazione – Atto di impegno per certificazione" di cui all'Allegato 8. L'effettivo ottenimento della certificazione in oggetto dovrà quindi essere dimostrato in sede di presentazione della rendicontazione intermedia obbligatoria prevista al par. 3.4. Qualora il processo di ottenimento della certificazione non dovesse concludersi positivamente entro il termine di presentazione della rendicontazione intermedia, sarà onere dell'impresa compilare e fornire in tale sede l'Allegato 7, indicando la modalità alternativa con cui intende ottemperare al rispetto del principio del DNSH, pena la revoca dell'agevolazione ai sensi del par. 5.2.

In ogni caso, è responsabilità dell'impresa:

- al momento della presentazione della domanda di agevolazione, compilare adeguatamente l'Allegato 7 o l'Allegato 8;
- in caso di compilazione dell'Allegato 8, comprovare in sede di rendicontazione intermedia l'effettivo ottenimento della certificazione, oppure fornire l'Allegato 7;
- conservare ed esibire in caso di controlli in loco la documentazione idonea ad attestare il possesso dei requisiti dichiarati (ad esempio: certificazioni energetiche o ambientali, etc.).

Si ritiene opportuno sottolineare che il rispetto del principio del DNSH costituisce criterio di ammissibilità sostanziale delle operazioni agevolate a valere sul presente bando. Pertanto, se in sede di controllo il beneficiario non sarà in grado di attestare il possesso dei requisiti a suo tempo dichiarati, si procederà alla revoca totale dell'agevolazione concessa.

2.4. Immunizzazione dagli effetti del clima

Ai sensi dell'art. 73, lettera j), del Reg. (UE) n. 2021/1060, nella selezione delle operazioni l'Autorità di gestione garantisce l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni.

Tenuto conto delle indicazioni contenute nel documento del 6 ottobre 2023 "Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027" del Dipartimento per le Politiche

di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri²⁴, che ha inteso fornire un supporto al processo decisionale dell’Autorità di Gestione, al fine di determinare la possibile assoggettabilità delle operazioni all’analisi di immunizzazione dagli effetti del clima, secondo il quale “sono esclusi dalla verifica climatica tutti gli investimenti non indicati come infrastrutture all’art. 5 del Regolamento (UE) 2021/1058”, “purché essi non comprendano interventi per nuovi stabilimenti (edifici) e/o per “ristrutturazioni importanti”, si ritiene che i progetti agevolabili non siano assoggettati alla verifica climatica.

2.5. Contributo alla Strategia regionale di sviluppo sostenibile (SRSvS)

Il bando si pone in linea con l’obiettivo definito dalla Strategia regionale di sviluppo sostenibile (SRSvS)²⁵, approvata con D.G.R. 2-5313 dell’08/07/2022, di “accompagnare la transizione del sistema produttivo piemontese verso un modello in grado di coniugare competitività e sostenibilità (Macrostrategia 1)” ed in particolare con le seguenti priorità, definite dallo stesso documento nel quadro della Macrostrategia 1: 1.A “Sviluppare forze economiche/imprese” e 1B “Ricerca equilibrio tra sostenibilità economica, risparmio di energia e materiali: conversione del sistema produttivo e del sistema del commercio”. Gli interventi finanziati dal presente bando dovranno contribuire ad almeno uno dei seguenti obiettivi specifici:

- aumentare la sostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi, anche sfruttando tutto il potenziale delle tecnologie più innovative;
- sostenere lo sviluppo di nuove specializzazioni produttive ad alta innovazione, basate sul paradigma dell’economia circolare e della bio-economia;
- sostenere la creazione di catene del valore regionali;
- promuovere la ricerca e l’innovazione, aumentando la sinergia tra il mondo produttivo e il sistema della ricerca;
- promuovere l’innovazione tecnologica e la transizione del sistema produttivo;
- diffondere i sistemi di certificazione di sostenibilità ambientale (LCA, impronta di carbonio, ecc.) sulle materie prime e nelle attività delle imprese;
- ridurre la produzione di rifiuti e promuovere il corretto uso delle biomasse.

In fase di compilazione della relazione tecnica, l’impresa dovrà pertanto indicare a quale o quali obiettivi specifici contribuisce il proprio progetto di investimento.

2.6. Durata del progetto

Il termine per la conclusione dei progetti²⁶ è di 18 mesi dalla data di concessione dell’agevolazione, fatto salvo quanto previsto al successivo par. 3.5.1.

²⁴ Il documento è consultabile all’indirizzo https://politichecoesione.governo.it/media/ch0naoef/indirizzi-per-la-verifica-climatica_e_allegato.pdf.

²⁵ La SRSvS è il documento che delinea gli ambiti e gli obiettivi che la Regione Piemonte intende perseguire nel quadro definito dall’Agenda 2030 dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e in coerenza e attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile.

²⁶ Per la definizione di “Conclusione del progetto” si veda l’Allegato 2.

2.7. Effetto di incentivazione

Ai sensi dell'art. 6 "Effetto di incentivazione"²⁷ del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i., i soggetti che intendono accedere alle agevolazioni devono obbligatoriamente presentare la relativa domanda prima dell'avvio dell'intervento²⁸.

2.8. Spese ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le voci di spesa elencate di seguito:

A) Spese per investimenti in attivi materiali e immateriali

➤ Spese finanziate a costo reale:

1. Spese per acquisto di macchinari e attrezzature o per forniture di componenti funzionali alla realizzazione degli interventi proposti, quali l'acquisto di impianti, macchinari e attrezzature ad uso produttivo, nuovi di fabbrica o ricondizionati²⁹, ivi incluso: l'acquisto di *hardware* e *software* e di licenze *software* vitalizie o pluriennali con contratto di durata superiore a 60 mesi (previo pagamento *una tantum* o di pre-conto del diritto di licenza a totale copertura del periodo di utilizzo). Con riferimento ai beni in leasing, sono ammissibili i relativi canoni, al netto delle quote di interesse, ricompresi nel periodo di eleggibilità delle spese previsto dal bando (ivi inclusa l'eventuale maxi rata connessa al riscatto finale del bene). Sono inoltre ammissibili le spese per l'acquisto di arredi nuovi nel limite massimo del 10% delle spese complessivamente ammissibili e le spese per l'acquisto di veicoli (ad esclusione della categoria M1) puliti o a zero emissioni³⁰ nel limite massimo del 20% delle spese complessivamente ammissibili. Le spese per l'acquisto di arredi e l'acquisto di veicoli non possono superare cumulativamente il 20% delle spese complessivamente ammissibili;

2. Spese per installazione e posa in opera degli impianti, ivi incluse le opere murarie, ad esclusivo asservimento dei beni di cui al punto 1) e nel limite del 20% dei relativi investimenti ammessi;

3. Spese per diritti di proprietà intellettuale, limitatamente all'acquisto di brevetti, *know-how*, conoscenze tecniche non brevettate strumentali al progetto, ivi incluso l'acquisto di licenze *software* pluriennali con contratto di durata compresa tra 36 e 60 mesi (previo pagamento *una tantum* o di pre-conto del diritto di licenza a totale copertura del periodo di utilizzo). Sono escluse le spese sostenute in relazione all'acquisizione da parte dell'impresa beneficiaria del risultato di RSI di cui al par. 2.2.4.

➤ Spese finanziate a tasso forfettario:

4. spese generali³¹ direttamente imputabili alla realizzazione del progetto, nel limite massimo del 7% della somma delle spese da 1) a 3) di cui sopra, secondo le indicazioni

²⁷ Per la definizione di "effetto di incentivazione" si veda l'Allegato 2.

²⁸ Per la definizione di "avvio dell'intervento" si veda l'Allegato 2.

²⁹ I beni ricondizionati dovranno essere acquistati da un produttore o un fornitore/rivenditore i cui preventivi riportino chiaramente la natura del bene ricondizionato e il processo di ricondizionamento eseguito.

³⁰ Per la definizione di "veicolo pulito" o "a zero emissioni" si veda l'Allegato 2.

³¹ Le spese generali fanno riferimento alla funzionalità operativa ed ambientale. Sono ammissibili, a titolo di esempio: posta, cancelleria, utenze varie, spese di affitto locali, etc..

dell'art. 54 del Reg. (UE) n. 2021/1060 ed esclusivamente nel caso di interventi finanziati ai sensi dell'art. 17 o 36 del Reg. (UE) n. 651/2014 s.m.i.

Le spese finanziate a tasso forfettario devono poter trovare corrispondenza nelle pertinenti voci di spesa del bilancio aziendale³². Tale corrispondenza sarà verificata in sede di controllo in loco. Finpiemonte si riserva di poter richiedere evidenza di tale corrispondenza anche in sede di ulteriori verifiche.

Gli attivi immateriali acquistati (ad es. *software*, brevetti, ecc.) devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:

- a) essere utilizzati esclusivamente nella unità locale oggetto di agevolazione;
- b) essere ammortizzabili;
- c) essere acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
- d) in caso di agevolazione concessa ai sensi dell'art. 17 del Reg.(UE) n. 651/2014 e s.m.i.: figurare nell'attivo di bilancio dell'impresa beneficiaria dell'aiuto per almeno 3 anni;
- e) in caso di agevolazione concessa ai sensi dell'art. 14 del Reg.(UE) n. 651/2014 e s.m.i: figurare all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'aiuto e restare associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno 3 anni.

B) Spese di consulenza

Spese strettamente connesse e funzionali agli interventi proposti (es. progettazioni tecniche, certificazioni, analisi o test di mercato, piani strategici di comunicazione, promozione o *marketing*, etc.), nel limite massimo del 30% delle spese complessivamente ammissibili. Sono esclusi i servizi continuativi o periodici e quelli relativi ad attività ordinarie e regolari dell'impresa³³.

2.9. Spese non ammissibili

Non sono considerate ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese per:

- a. l'IVA, fatti salvi i casi in cui sia realmente e definitivamente sostenuta dal singolo beneficiario e non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale di riferimento;
- b. telefoni cellulari;
- c. spese il cui singolo valore sia inferiore a € 500,00 (IVA esclusa);
- d. acquisto di beni usati (ad eccezione di quelli ricondizionati);
- e. beni equiparabili a materiali di consumo, scorte o minuteria;
- f. beni/servizi non coerenti con l'intervento oggetto di richiesta di agevolazione;
- g. opere murarie generiche o non ad esclusivo asservimento di impianti/macchinari finanziati nel progetto;
- h. commesse interne o affidate a imprese in cui vi siano legami societari o mediante amministratori con il beneficiario;
- i. lavori in economia;

³² Qualora l'impresa abbia ulteriori sedi oltre a quella di realizzazione dell'intervento, in fase di controllo in loco sarà suo onere fornire indicazioni circa la quota parte di spese di bilancio riferite all'unità locale oggetto di agevolazione.

³³ A titolo esemplificativo, le consulenze legali e fiscali.

- j. spese di manutenzione ordinaria;
- k. servizi finalizzati al conseguimento di requisiti e/o certificazioni obbligatori.

Per tutti i dettagli relativi alle spese e alle relative modalità di pagamento e di rendicontazione, si rimanda alla “Guida alla rendicontazione dei costi ammissibili PR FESR Piemonte 2021-2027” pubblicata sul sito della Regione Piemonte e di Finpiemonte.

2.10. Tipologia di agevolazione – Premialità

2.10.1. Tipologia di agevolazione

L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto nel limite massimo complessivo di € 1.000.000,00 a copertura dei costi ammissibili sostenuti per la realizzazione dell'intervento proposto. L'intensità di aiuto è definita in relazione alla tipologia di spese ammissibili, come di seguito riportato:

A) Spese per investimenti in attivi materiali e immateriali

Ai sensi dell'art. 17 del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i., l'intensità di aiuto riconoscibile a copertura dell'importo complessivamente ammissibile per le spese di cui al par. 2.8 Lettera A) è definita in relazione alla dimensione d'impresa accertata in fase istruttoria, e risulta pari a:

- micro e piccole imprese: 20%
- medie imprese: 10%

B) Spese di consulenza

Ai sensi dell'art. 18 del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i., l'intensità di aiuto riconoscibile a copertura delle spese di consulenza di cui al par. 2.8 Lettera B) è pari al 50%.

2.10.2. Premialità

In applicazione dei criteri di premialità previsti dal documento “Criteri di selezione delle operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza del PR FESR 21/27 in data 05/10/2023, per i soli investimenti in attivi materiali e immateriali di cui al par. 2.8 lettera A), il bando prevede il riconoscimento delle seguenti premialità:

- i. Intervento realizzato in area 107.3.c della carta nazionale degli aiuti di stato a finalità regionale

Risultano ammissibili ai fini del riconoscimento di una premialità, gli interventi che vengano realizzati in un'unità locale inclusa in una delle aree 107.3.c della carta nazionale degli aiuti di stato a finalità regionale approvata dalla CE con decisione del 18 dicembre 2023 C(2023) 8654 FINAL relativa all'aiuto SA.109349³⁴.

³⁴ L'elenco dei comuni situati nelle aree 107.3.c è disponibile all'indirizzo internet:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/sistema-ricerca-innovazione/carta-nazionale-degli-aiuti-finalita-regionale-2022-2027-revisione-intermedia-2024-2027#:~:text=La%20Carta%20nazionale%20degli%20aiuti,percentuale%20dei%20costi%20di%20investimento>.

A tal proposito, l'intensità di aiuto è concessa ai sensi dell'art 14 del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i e risulta incrementata come segue:

- Micro e piccole imprese: 25%
- Medie imprese: 15%

Nella compilazione della domanda di agevolazione, l'impresa richiedente dovrà dichiarare per ciascuna sede o unità locale destinataria dell'investimento se la stessa è localizzata in un'area inclusa nell'elenco delle aree 107.3.c.

ii. Progetto che comporta un incremento della sostenibilità ambientale

Risultano ammissibili ai fini del riconoscimento di una premialità, gli interventi che risultino coerenti rispetto al paradigma dell'economia circolare oppure siano finalizzati ad ottenere processi di produzione rispettosi dell'ambiente od efficientare l'utilizzo delle risorse produttive.

A tal proposito, l'intensità di aiuto è concessa ai sensi dell'art. 36 par. 11 del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i e risulta incrementata come segue:

- Micro e piccole imprese: 30%
- Medie imprese: 25%

Ai fini del riconoscimento della premialità, gli interventi dovranno risultare eleggibili secondo i requisiti alternativi previsti dall'art. 36 par. 2, lettere a), b) e c) del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i, ed in particolare:

- comportare un aumento della tutela ambientale³⁵ delle attività del beneficiario oltre le norme in vigore dell'Unione, a prescindere dalla presenza di norme nazionali obbligatorie più rigorose di quelle dell'Unione; oppure
- comportare un aumento della tutela ambientale delle attività del beneficiario in mancanza di norme dell'Unione; oppure
- comportare un aumento della tutela ambientale delle attività del beneficiario per conformarsi alle norme dell'Unione adottate ma non ancora in vigore, a condizione che gli investimenti siano attuati e portati a termine almeno 18 mesi prima della entrata in vigore delle norme dell'Unione come previsto dall'art. 36, par. 3, del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i.

Si specifica ad ogni modo che, nel caso di progetti finalizzati a ridurre o evitare emissioni dirette, o in particolare ridurre le emissioni di gas a effetto serra, questi non potranno limitarsi a trasferire le emissioni in questione da un settore ad un altro, ma dovrà comportare una riduzione complessiva delle stesse. Allo stesso modo, non potranno riguardare investimenti in impianti, attrezzature, macchinari che utilizzino combustibile fossile, incluso gas naturale; è tuttavia ammissibile la spesa per l'installazione di componenti aggiuntivi che migliorino il livello di protezione ambientale di impianti, attrezzature, macchinari, nel qual caso l'investimento non dovrà comportare né un aumento della capacità produttiva, né un aumento del consumo di combustibili fossili.

³⁵ Per la definizione di "tutela ambientale" si veda l'Allegato 2.

iii. Progetto che comporta un incremento della sostenibilità ambientale realizzato in area 107.3.c

Laddove l'intervento comporti un incremento della sostenibilità ambientale e risulti realizzato in un'unità locale ubicata in una delle aree 107.3.c, l'intensità di aiuto è concessa ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 par. 8 e 11 del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i e risulta incrementata come segue:

- Micro e piccole imprese: 32,5%
- Medie imprese: 27,5%.

Nella seguente tabella sono riepilogate le intensità di aiuto sopra descritte.

		A) Spese per investimenti in attivi materiali e immateriali				B) Spese di consulenza
		Premialità				
		<i>progetto senza premialità</i>	<i>i. progetto realizzato in area 107.3.c</i>	<i>ii. progetto con incremento della sostenibilità ambientale</i>	<i>iii. progetto con incremento della sostenibilità ambientale in area 107.3.c</i>	
		Art. 17	Art. 14³⁶	Art. 36 par. 11	Art. 36 par. 8 e 11	
Intensità di aiuto	Micro e Piccole	20%	25%	30%	32,5%	50%
	Medie	10%	15%	25%	27,5%	50%

³⁶ Si precisa che per gli interventi agevolati ai sensi dell'art. 14 non risultano riconoscibili le spese generali di cui al par. 2.8., punto 4.

2.11. Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche

Le spese relative all'intervento oggetto dell'agevolazione del presente bando devono rispettare le seguenti disposizioni in materia di cumulo:

- cumulo tra fondi europei sugli stessi documenti di spesa: non è possibile cumulare l'agevolazione concessa con altre forme di agevolazione concesse a valere su altro fondo strutturale o strumento dell'Unione ovvero sullo stesso fondo nell'ambito di un altro programma operativo, relativamente agli stessi documenti di spesa riportati in una richiesta di erogazione di agevolazione;
- cumulo con agevolazioni fiscali o in altra forma, non costituenti aiuti di Stato o aiuti "de minimis", sugli stessi documenti di spesa: è possibile effettuare il cumulo dell'agevolazione concessa nei limiti previsti dalle medesime misure ed evitando in ogni caso il sovrafinanziamento;
- cumulo sugli stessi documenti di spesa con altri aiuti di Stato con costi ammissibili individuabili: in caso di cumulo della presente agevolazione con altri aiuti di Stato, il cumulo è consentito entro le intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato applicabile all'aiuto in questione, in base:
 - alle disposizioni del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i., o
 - altra normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, o
 - alla decisione di approvazione dell'aiuto di Stato adottata dalla Commissione;
- cumulo con aiuti "de minimis" con costi individuabili sugli stessi documenti di spesa: l'agevolazione concessa ai sensi del presente bando può essere cumulata con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi documenti di spesa entro l'intensità di aiuto prevista dal Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i. per gli stessi;
- cumulo con aiuti di Stato o con aiuti "de minimis" con costi non individuabili sugli stessi documenti di spesa: l'agevolazione concessa ai sensi del presente bando è cumulabile con aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili come, ad esempio, quelli concessi ai sensi degli artt. 21, 22 e 23, del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i. ed eventuali aiuti "de minimis" per i quali i bandi non individuano specifiche spese ammissibili.

3. PROCEDURE

3.1. Come presentare la domanda

La procedura valutativa delle domande segue i principi dei bandi a sportello come definiti all'art. 5, punto 3, del D.Lgs. n. 123/1998, nel rispetto di quanto previsto dal documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del PR FESR 2021-2027", approvato dal Comitato di Sorveglianza del 05/10/2023³⁷. Le domande, quindi, possono essere presentate continuativamente, fatte salve eventuali comunicazioni di termine o sospensione della procedura di sportello da parte della Regione o di Finpiemonte.

³⁷ Il documento è consultabile alla pagina <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-europeo-sviluppo-regionale-fesr/comitato-sorveglianza/comitato-sorveglianza-pr-fesr-piemonte-21-27>, nella sezione "Criteri di selezione".

La stessa impresa richiedente può presentare una sola domanda di agevolazione ad eccezione dei seguenti casi:

- le sedi o unità locali destinatarie del progetto di investimento sono collocate sia in area 107.3.c che fuori da tale area. In tal caso, al fine di poter beneficiare delle premialità previste dal bando (vedi il precedente par. 2.10.2), il soggetto proponente dovrà presentare due domande di agevolazione distinte, una per le sedi o unità locali collocate in area 107.3.c e una per le sedi o unità locali collocate fuori dall'area 107.3.c. Qualora il soggetto proponente presenti una sola domanda di agevolazione afferente a tutte le unità locali, sia incluse che escluse dalle aree 107.3.c, verrà applicata l'intensità di aiuto prevista per la tipologia di intervento e la dimensione d'impresa di cui al par. 2.10.1 Lettera A), senza alcuna premialità;
- il soggetto proponente ha già presentato domanda e la stessa è stata respinta prima della concessione;
- il soggetto proponente ha presentato formale rinuncia alla domanda già presentata.

Le domande potranno essere presentate **a partire dalle ore 9.00 del giorno 12/11/2024 e fino alle ore 12.00 del giorno 13/05/2025**, tramite accesso alla procedura informatizzata sulla piattaforma FINDOM, compilando il modulo telematico reperibile all'indirizzo:

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-por-fesr-finanziamenti-domande>

Lo sportello potrà essere sospeso anticipatamente rispetto alla data di chiusura prevista, nel caso in cui la dotazione del bando risulti esaurita o in fase di esaurimento.

Il documento contenente il testo della domanda, generato dal sistema informatico³⁸ a conclusione della compilazione, dovrà essere firmato digitalmente, con un sistema idoneo³⁹, da parte del legale rappresentante o del soggetto interno all'azienda da esso delegato e dovrà essere caricato telematicamente insieme ai relativi allegati sul sistema informatico di presentazione delle domande.

Gli **allegati obbligatori** in mancanza dei quali la domanda è considerata **irricevibile**, sono:

1. **relazione tecnica del progetto (Allegato 6)**. La relazione deve presentare un livello di dettaglio adeguato e contenere (eventualmente allegando opportuna documentazione tecnica e contrattuale) tutte le informazioni necessarie a espletare la verifica dei requisiti di ammissibilità e la valutazione del progetto (ad esempio con riferimento all'effettiva presenza e significatività di un "piano di sfruttamento tecnico-industriale", alla data di conclusione delle attività di RSI pregressa, alla titolarità della proprietà intellettuale sottostante il risultato di RSI oggetto del piano di sfruttamento, etc.), pena il respingimento della domanda;
2. **preventivi** attestanti almeno il 70% del valore dell'investimento, approfonditi ad un livello di dettaglio tale da agevolare la comprensione della distribuzione degli importi tra le voci di spesa ammissibili indicate al par. 2.8; i preventivi presentati devono riportare esplicitamente l'IVA applicata. **Nell'ambito del suddetto 70%, dovranno essere forniti obbligatoriamente tutti i preventivi attestanti il 100% delle spese di consulenza e di acquisto di veicoli puliti/a zero emissioni;**

³⁸ Format di output della procedura informatica di presentazione della domanda.

³⁹ Tra questi si citano, a titolo non esaustivo, i sistemi Dike, Infocert, Postacert, pdf, DSS (*Digital Signature Service*).

3. **dichiarazione attestante il rispetto del principio del DNSH (Allegato 7) oppure Atto di impegno per certificazione (Allegato 8);**
4. nel caso in cui il modulo di domanda sia firmato da un soggetto interno all'impresa delegato: **copia della delega** che conferisce il potere di firma con indicazione del ruolo che il delegato ricopre all'interno dell'azienda. L'atto di delega deve essere firmato digitalmente o con firma autografa⁴⁰ dal delegante.

I file dei documenti da allegare alla domanda dovranno avere ciascuno una dimensione massima pari a 10 MB. Non saranno oggetto di istruttoria eventuali documenti (obbligatori o facoltativi) trasmessi con modalità diverse dal caricamento sul sistema informatico per la presentazione delle domande.

Le domande sono soggette ad imposta di bollo⁴¹. L'adempimento relativo all'imposta di bollo (pari a 16.00 € ai sensi di legge, salvo successive modificazioni) è assicurato ai sensi dell'art. 3 del D.M. 10/11/2011, mediante:

- annullamento e conservazione in originale della marca da bollo presso la sede del beneficiario;
- indicazione del numero della marca da bollo (nelle Dichiarazioni finali del modulo di domanda);
- dichiarazione che la marca da bollo in questione non è stata utilizzata e non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (nelle Dichiarazioni finali del modulo di domanda).

In alternativa, nel modulo di domanda il richiedente potrà dichiarare:

- di essere un soggetto esente dall'obbligo di apposizione della marca da bollo;
- che l'imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale.

Le domande per le quali non siano rispettati i termini e le modalità indicati nel presente paragrafo non saranno considerate ricevibili e, pertanto, decadranno.

3.2. Come viene valutata la domanda

Le domande vengono valutate in ordine cronologico nel rispetto di quanto previsto dal presente bando e in coerenza con quanto stabilito dal documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del PR FESR Piemonte 2021-2027" approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 05/10/2023 per l'azione Azione I.1iii.2. "Sostegno alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca".

La selezione delle operazioni si realizza nelle seguenti fasi:

- ammissibilità formale;
- ammissibilità sostanziale;
- valutazione.

⁴⁰ Nel caso di firma autografa sarà necessario inviare, unitamente al documento di delega, anche un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario.

⁴¹ Per le istanze trasmesse per via telematica, di cui al comma 1-bis dell'articolo 3 della Tariffa – Parte prima, l'imposta di bollo è dovuta - secondo quanto disposto dalla nota 5 (aggiunta dall'art. 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Legge di stabilità 2014 – In vigore dal 1° gennaio 2014) nella misura forfettaria di euro 16,00, a prescindere dalla dimensione del documento.

Nel dettaglio vengono svolte le seguenti fasi di verifica:

AMMISSIBILITA' FORMALE

- correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della domanda di finanziamento (rispetto dei tempi);
- completezza della domanda di finanziamento;
- eleggibilità del proponente secondo quanto previsto dal bando al par. 2.1;
- conformità alle regole nazionali e comunitarie in tema di appalti e di aiuti di stato nonché specifiche dei fondi SIE.

AMMISSIBILITA' SOSTANZIALE

- coerenza dell'operazione con la strategia, i contenuti e gli obiettivi del Programma Regionale;
- coerenza delle operazioni con l'ambito di applicazione del FESR e le tipologie di intervento in esso previste in conformità con quanto previsto dall'art. 73, comma 2, lett. g) del Reg. (UE) 2021/1060;
- rispetto del principio DNSH e coerenza con le valutazioni VAS/VinCA⁴²;
- contributo alla Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS)⁴³;
- attestazione dell'avvenuta realizzazione di un progetto di RSI entro le tempistiche fissate dal bando.

VALUTAZIONE

A) Qualità tecnica del progetto in termini di:

- a.1) chiarezza nella definizione degli obiettivi e loro coerenza con quelli indicati nel PR e nel bando attuativo;
- a.2) impatto atteso sui processi produttivi o sui prodotti/servizi del proponente;
- a.3) capacità del progetto di favorire una ottimizzazione dei costi di gestione e una maggiore efficienza e integrazione dei processi aziendali interni e/o di filiera;
- a.4) capacità del progetto di contribuire al trasferimento e valorizzazione dei risultati della ricerca;
- a.5) capacità del progetto di sviluppare nuove aree strategiche, anche con riferimento alle proprie performance ambientali e sociali;
- a.6) capacità del progetto di rafforzare la posizione dell'impresa nel mercato o filiera di riferimento o di favorire il suo ingresso in nuovi mercati o filiere;
- a.7) capacità del progetto di contribuire al rafforzamento dimensionale del proponente;
- a.8) capacità del progetto di azionare ricadute positive in termini occupazionali.

⁴² <http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/ambiente-e-energia/servizi/540-valutazioni-ambientali/3601-vas-conclusi-piani-e-programmi-di-livello-territoriale-regionale>.

⁴³ <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/strategia-sviluppo-sostenibile/approvata-strategia-regionale-per-sviluppo-sostenibile-piemonte>.

B) Sostenibilità ambientale del progetto in termini di: incrementi di efficienza nell'uso delle risorse (acqua, materie prime, fonti energetiche) nel processo produttivo; minimizzazione delle emissioni climalteranti; riduzione degli scarti produttivi/non riutilizzabili.

C) Qualità economico finanziaria del progetto in termini di miglior rapporto tra costi e benefici che si intende ottenere per effetto del progetto.

D) Capacità economico-finanziaria del beneficiario in termini di:

d.1) disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli investimenti previsti;

d.2) sostenibilità economica in rapporto agli impegni assunti nel programma di attività finanziato.

E) Capacità organizzativa tecnica e gestionale in relazione agli obiettivi ed al contenuto dell'intervento.

F) Durabilità dei benefici prodotti dal progetto dopo il completamento dello stesso.

Finpiemonte conduce in autonomia la verifica di "ammissibilità formale", mentre per la verifica di "ammissibilità sostanziale" e la "valutazione" si avvale del Comitato Tecnico di Valutazione.

Il Comitato Tecnico di Valutazione è composto da componenti di Finpiemonte, della Regione Piemonte e da almeno un tecnico esterno esperto in ambito di sistemi produttivi e innovazione aziendale; il Comitato esprime un parere vincolante nell'ambito dell'iter istruttorio, ed opera in conformità al Regolamento interno appositamente approvato che disciplina in particolare le diverse attribuzioni di competenza e responsabilità dei componenti del Comitato.

La "valutazione" viene condotta secondo quanto previsto all'Allegato 5 del presente bando.

Nel caso in cui l'istruttoria di una fase abbia esito negativo, Finpiemonte ne darà motivata comunicazione al beneficiario della domanda di agevolazione. Quest'ultimo potrà, entro il termine fissato dalla comunicazione di esito di rigetto, presentare osservazioni e controdeduzioni in merito ai motivi di respingimento. Finpiemonte, a seguito dell'esame delle suddette osservazioni e controdeduzioni, previo parere del Comitato Tecnico di valutazione ove necessario, potrà:

- proseguire l'iter istruttorio, qualora le osservazioni e le controdeduzioni vengano accolte;
- emettere il definitivo provvedimento di rigetto.

Per tutte le fasi di valutazione Finpiemonte potrà chiedere eventuali chiarimenti e/o integrazioni, qualora ne ravvisi la necessità nel corso dell'istruttoria.

In caso di esito positivo dell'ultima fase (fase di valutazione) Finpiemonte comunica l'esito al beneficiario, chiedendo gli eventuali documenti che quest'ultimo deve trasmettere ai fini dell'ottenimento della concessione dell'agevolazione.

Tutta la eventuale documentazione relativa alle integrazioni richieste da Finpiemonte oppure a eventuali osservazioni o controdeduzioni che l'impresa intenda trasmettere a Finpiemonte dovrà essere inviata esclusivamente tramite la piattaforma FINDOM utilizzata per l'invio della domanda di agevolazione.

3.3. Come viene concessa l'agevolazione

Concluse positivamente le fasi indicate al par. 3.2, ai fini della concessione Finpiemonte:

- a) accerta che il beneficiario sia in regola ai sensi della normativa in materia di antimafia⁴⁴ (ove previsto dalla normativa);
- b) accerta che il beneficiario non si trovi nella condizione di dover restituire a Finpiemonte somme derivanti dalla revoca di altre agevolazioni precedentemente concesse (fatta eccezione per le regolari rate dei piani di ammortamento o per dilazioni di pagamento già accordate);
- c) verifica che il beneficiario assolva gli obblighi contributivi previsti dalla normativa in vigore nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile attraverso la richiesta del DURC;
- d) in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 52 della Legge n. 234/2012 e dal D.M. 31/05/2017 n. 115, provvede all'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), al fine di verificare e garantire il rispetto delle regole di cumulo, degli obblighi di trasparenza e pubblicità e della regolarità rispetto della clausola Deggendorf;
- e) verifica il rispetto di eventuali ulteriori adempimenti specifici in base alla tipologia di progetto e di beneficiario, ivi incluso l'effettivo ottenimento dei diritti di sfruttamento del risultato di RSI ove non già verificabile in sede di presentazione della domanda (es. acquisto di brevetto depositato da soggetto terzo non ancora formalizzato alla data di presentazione).

Con riferimento al punto e), l'impresa deve trasmettere a Finpiemonte la documentazione necessaria entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa all'approvazione del progetto. Il procedimento amministrativo si intende sospeso per il periodo intercorrente tra la data di richiesta della documentazione e la data di ricezione della stessa da parte di Finpiemonte.

Espletati con esito positivo gli adempimenti e le verifiche di cui sopra, Finpiemonte adotta apposito provvedimento di concessione dell'agevolazione.

3.4. Come vengono rendicontate le spese ed erogata l'agevolazione

Le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto devono essere rendicontate a Finpiemonte utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica di rendicontazione presente sul sito www.sistemapiemonte.it.

Alla dichiarazione di spesa generata dalla piattaforma informatica dovranno essere allegate:

- la documentazione giustificativa delle spese rendicontate nel caso di spese rendicontate a costo reale⁴⁵, così come previsto per ciascuna tipologia di spesa nella "Guida unica alla rendicontazione dei costi - PR FESR Piemonte 2021/2027" pubblicata sul sito regionale e sul sito di Finpiemonte. Si ricorda che tutte le fatture o documentazione di spesa equivalente devono essere intestate al beneficiario e devono riportare il CUP (codice unico di progetto) assegnato in fase di istruttoria della domanda (fatte salve le fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633);
- in fase di rendicontazione intermedia: a) per le imprese non aventi un'unità locale attiva sul territorio della Regione Piemonte all'atto di presentazione della domanda, documentazione

⁴⁴ Le dichiarazioni ai fini della normativa antimafia potranno anche essere inviate contestualmente all'invio della domanda.

⁴⁵ Per le spese finanziate a tasso forfettario sarà invece sufficiente indicare l'importo richiesto, coerentemente alla % indicata nel format di relazione tecnica.

comprovante l'effettiva operatività di suddetta unità locale ubicata sul territorio regionale e b) per le imprese che abbiano compilato in sede di presentazione della domanda l'Allegato 8, documentazione attestante l'effettivo conseguimento di idonea certificazione oppure, in caso di mancato ottenimento della stessa, Allegato 7 indicante la modalità alternativa con cui si intende ottemperare al rispetto del principio del DNSH;

- solo in fase di rendicontazione finale, la relazione tecnica finale, utilizzando esclusivamente il modello che verrà reso disponibile sul sito di Finpiemonte.

Finpiemonte esamina la rendicontazione e procede alla conseguente erogazione del rispettivo contributo spettante entro 80 giorni dal ricevimento della documentazione, verificando la conformità rispetto alle disposizioni del bando, della "Guida unica alla rendicontazione dei costi - PR FESR Piemonte 2021/2027" e la coerenza rispetto al progetto approvato in sede di concessione.

Nel caso in cui la documentazione prodotta dal beneficiario non sia giudicata esaustiva, Finpiemonte potrà richiedere integrazioni, sospendendo i termini di cui sopra.

Il beneficiario ha 15 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte per inviare le integrazioni.

Nel caso in cui la documentazione prodotta sia in sede di rendicontazione che con le successive integrazioni non sia ritenuta totalmente o parzialmente ammissibile o nel caso in cui il beneficiario rendiconti un investimento inferiore rispetto a quanto ammesso in domanda, Finpiemonte procederà con l'avvio del procedimento di revoca parziale o totale delle agevolazioni concesse.

Il contributo a fondo perduto verrà erogato con le seguenti modalità e scadenze obbligatorie:

- **una prima tranche**, previa verifica della rendicontazione di spesa intermedia. La rispettiva documentazione dovrà pervenire a Finpiemonte entro 9 mesi dalla data di concessione e dovrà essere relativa alle spese sostenute nei primi 8 mesi di attività dalla data di concessione, indipendentemente dalla percentuale di costi sostenuti raggiunta. L'importo del contributo erogato sarà equivalente all'intensità dell'agevolazione prevista all'art. 2.10 applicata all'importo rendicontato ammesso;
- **l'erogazione del saldo**, previa verifica della rendicontazione di spesa finale. La rispettiva documentazione dovrà pervenire a Finpiemonte entro 60 giorni dalla conclusione del progetto, unitamente alla relazione tecnica finale. In caso di valutazione positiva della documentazione presentata, potrà essere erogato il saldo del contributo spettante in relazione all'importo complessivamente rendicontato e ammesso. Ai fini della valutazione della relazione tecnica finale, Finpiemonte potrà avvalersi di un valutatore tecnico esterno.

3.5. Modifiche in corso ai progetti

Eventuali richieste di modifica in itinere a modalità e tempistiche di realizzazione del progetto di cui ai successivi punti 3.5.1, 3.5.2 e 3.5.3, dovranno essere sottoposte a preventiva autorizzazione di Finpiemonte. Per le richieste dovranno essere utilizzati i moduli standard presenti sul sito di www.finpiemonte.it.

Nel caso in cui le modifiche fossero apportate senza averne data preventiva comunicazione, Finpiemonte svolgerà gli opportuni approfondimenti e valutazioni in sede di verifica della rendicontazione finale al fine di verificare se sussistano ancora le condizioni per il mantenimento dell'agevolazione, diversamente si determinerà la revoca totale dell'agevolazione.

3.5.1. Proroghe

Di norma è ammissibile una sola proroga della durata massima di 6 mesi aggiuntivi rispetto alla durata massima prevista da bando e compatibilmente con la chiusura della programmazione 2021-2027 dei fondi SIE.

3.5.2. Variazioni tecniche ed economiche

I beneficiari possono apportare, di norma una sola volta nell'arco del progetto, variazioni tecniche e/o economiche all'investimento a condizione che:

- permanga la compatibilità con le finalità e le disposizioni del bando;
- i costi previsti siano congrui rispetto alla natura dell'iniziativa;
- la variazione sia adeguatamente motivata;
- il beneficiario sia in grado di completare il progetto in variante entro i termini previsti dal bando.

È fatto salvo che le variazioni inferiori al 10% delle singole voci di spesa potranno essere ammesse d'ufficio da Finpiemonte, fermo restando il rispetto delle soglie minime di investimento previste dal bando al par. 2.2.2 e dei limiti previsti per le diverse voci di spesa al par. 2.8.

In nessun caso la variazione potrà invece portare a un aumento dell'aiuto originariamente concesso.

3.5.3. Variazioni beneficiari e subentri

È possibile prendere in considerazione richieste di subentro in *itinere*, a condizione che:

- il subentro sia motivato da cause di natura societaria (come ad esempio scissioni, incorporazioni, fusioni) e purché il nuovo soggetto rispetti tutti i requisiti di ammissibilità previsti dal bando, pena la revoca dell'agevolazione.
- il soggetto subentrante si impegni formalmente a realizzare e concludere l'intervento in conformità con il progetto così come descritto nella domanda e ammesso in sede di concessione e a rispettare tutti gli obblighi previsti dal bando e dalla normativa applicabile.

In ogni caso, rispetto ai limiti d'intensità di aiuto previsti per la relativa dimensione di impresa, il contributo originariamente concesso non potrà essere rideterminato in aumento.

3.6. Termini del procedimento

Nella tabella seguente vengono riportate le tempistiche previste per ogni fase riguardante l'iter di presentazione della domanda di agevolazione, di valutazione della stessa e di concessione dell'agevolazione e le scadenze da rispettare da parte dei rispettivi soggetti coinvolti:

Attività	Soggetto che ha in carico l'attività	Scadenza
Presentazione domanda e invio documenti obbligatori	Beneficiario	Dalle h 9.00 del 12/11/2024 alle h 12.00 del 13/05/2025
Valutazione della domanda, comunicazione dell'esito e provvedimento di concessione	Finpiemonte e Comitato Tecnico di Valutazione	Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda
Invio di eventuali documenti integrativi alla domanda richiesti da Finpiemonte	Beneficiario	Entro 15 giorni dalla richiesta di Finpiemonte
Eventuale opposizione al rigetto della domanda/variazione/proroga	Soggetto richiedente	Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione del rigetto
Rendicontazione intermedia	Beneficiario	Entro 9 mesi a decorrere dalla data di

		concessione
Erogazione quota di contributo a seguito di rendicontazione intermedia	Finpiemonte	Entro 60 giorni dalla ricezione della rendicontazione intermedia
Conclusione dell'intervento ⁴⁶	Beneficiario	Entro i termini comunicati nel provvedimento di concessione (massimo 18 mesi)
Rendicontazione finale delle spese	Beneficiario	Entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'intervento
Esame rendicontazione delle spese ed erogazione del contributo	Finpiemonte	Entro 80 giorni dalla ricezione del rendiconto

4. ISPEZIONI, CONTROLLI E MONITORAGGIO

Fatte salve le prerogative degli organi di controllo dello Stato e dell'Unione Europea, i beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo, documentali e in loco, da parte della Regione e di Finpiemonte allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal bando, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte (controllo ai sensi dell'art. 77 del Reg. (UE) 2021/1060).

La Regione Piemonte potrà avviare rilevazioni in merito al livello di innovazione realizzata e di ulteriori indicatori a testimonianza dei risultati raggiunti in stretta relazione con il sostegno pubblico alle iniziative; a tal fine verranno predisposte rilevazioni ad hoc nelle fasi ex ante, in itinere ed ex post su indicatori che saranno individuati nel corso della realizzazione della misura attraverso il supporto di esperti.

5. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, REVOCHE E RINUNCE

5.1. Obblighi dei beneficiari

La concessione delle agevolazioni genera per il beneficiario l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito dal bando come di seguito specificato.

5.1.1. Obblighi specifici relativi al progetto

- a) Realizzare il progetto approvato senza introdurre modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione del progetto stesso a meno che sia stata richiesta e ottenuta l'autorizzazione di Finpiemonte;
- b) destinare le spese sostenute e i beni acquisiti grazie alle agevolazioni esclusivamente agli obiettivi previsti dal bando;
- c) concludere le attività progettuali e presentare la rendicontazione nei tempi e nei modi previsti dal bando e dal provvedimento di concessione, fatte salve eventuali proroghe approvate da Finpiemonte;
- d) produrre l'eventuale documentazione integrativa che Finpiemonte potrà chiedere nell'ambito del procedimento amministrativo concernente l'agevolazione;

⁴⁶ Ulteriori specifiche sono riscontrabili nell'Allegato 2.

- e) comunicare per iscritto qualsiasi variazione dei dati rilevanti forniti ed indicati nel modulo di domanda, possibilmente entro 10 giorni dall'avvenuta variazione;
- f) per i soggetti non aventi unità locale operante sul territorio della Regione Piemonte all'atto di presentazione della domanda, rendere attiva l'unità locale ubicata sul territorio regionale entro la data di presentazione della rendicontazione intermedia obbligatoria di cui al par. 3.4;
- g) mantenere, per tutta la durata del progetto, l'attività e l'unità locale sul territorio regionale, assicurando una corretta manutenzione dei beni oggetto di agevolazione.
- h) non effettuare azioni, nei 5 anni successivi alla chiusura del progetto, che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- i) non alienare, cedere a qualunque titolo, distogliere dall'uso originario i beni acquistati nell'ambito del progetto nei 5 anni successivi alla sua chiusura, fatta salva la possibilità di sostituire impianti o attrezzature obsoleti o guasti.

5.1.2. Obblighi generali previsti dal PR 2021-27 e dalla normativa europea e italiana applicabile

- a) Garantire il rispetto delle politiche delle pari opportunità e non discriminazione;
- b) adottare misure di informazione e comunicazione per il pubblico sul sostegno fornito dai fondi secondo quanto indicato al successivo par. 7 del bando;
- c) ai sensi del D.L. n. 13/2023 - convertito in Legge n. 41/2023 - e s.m.i., inserire su tutte le fatture o documentazione di spesa equivalente il CUP (codice unico di progetto) assegnato in fase di istruttoria della domanda, fatta eccezione per le fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- d) rispettare il criterio di contabilità separata per tutte le spese sostenute sulla presente domanda di aiuto, in analogia con quanto previsto dall'art. 74, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 2021/1060, nonché secondo quanto stabilito dalla "Guida unica alla rendicontazione dei costi - PR FESR Piemonte 2021/2027";
- e) procedere all'archiviazione della documentazione e al suo mantenimento ai sensi di quanto specificato al par. 6 del bando (Conservazione della documentazione);
- f) ottemperare agli obblighi previsti dalla Legge n. 68/1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- g) nel rispetto del par. 4 del bando, consentire i controlli previsti, producendo tutta la documentazione richiesta in sede di controllo, e fornire i dati eventualmente richiesti per il monitoraggio.

5.2. Revoca dell'agevolazione

L'agevolazione verrà revocata totalmente qualora:

- a) venga accertata l'assenza originaria o la perdita dei requisiti di ammissibilità previsti al par. 2.1 del bando; l'eventuale crescita dimensionale dell'impresa dopo la concessione dell'agevolazione non comporterà alcuna penalizzazione;
- b) venga accertata l'assenza originaria o la perdita dei requisiti di ammissibilità degli interventi previsti al par. 2.2.2 del bando;
- c) a seguito della verifica della rendicontazione finale venga accertato un importo di spese ammissibili inferiore alle soglie minime previste al par. 2.2. dimensione del progetto;

- d) non vengano rispettati gli obblighi previsti dal par. 5.1 del bando (ad eccezione di quanto previsto ai punti b), c) e f) del par. 5.1.2);
- e) non vengano rispettati gli obblighi previsti dal provvedimento di concessione o dalla normativa di riferimento;
- f) vengano accertate dichiarazioni false rese dal beneficiario riguardanti requisiti o fatti essenziali per la concessione o il mantenimento dell'agevolazione;
- g) il beneficiario non rispetti quanto previsto al par. 2.7 in merito all'effetto di incentivazione;
- h) dalla rendicontazione presentata venga accertato che il progetto è stato realizzato in maniera assolutamente incompleta o difforme rispetto a quanto dichiarato in domanda;
- i) laddove l'impresa abbia optato per l'invio della "Dichiarazione - atto di impegno per certificazione" di cui all'Allegato 8, in sede di verifica della rendicontazione intermedia venga accertato il mancato ottenimento di idonea certificazione atta ad ottemperare al rispetto del principio DNSH nonché il mancato invio della "Dichiarazione sul rispetto del DNSH" di cui all'Allegato 7 con indicazione delle modalità alternative con le quali l'impresa intende ottemperare a suddetto principio;
- j) non vengano dimostrati in sede di controllo in loco i requisiti dichiarati o gli obblighi assunti nella "Dichiarazione sul rispetto del DNSH" di cui all'Allegato 7, così come specificato al par. 2.4;
- k) il beneficiario, durante l'esecuzione del progetto, si trovi in stato di liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto o sia assoggettato a una procedura concorsuale in cui non sia prevista la continuità aziendale;
- l) ai sensi della Legge n. 96/2018, il beneficiario, entro 5 anni dalla conclusione degli interventi finanziati, delocalizzi la sede dell'intervento fuori dall'Italia o da altro stato membro dell'UE; al verificarsi di tale fattispecie, verranno anche applicate le sanzioni previste dalla suddetta legge;
- m) il beneficiario ceda diritti o obblighi inerenti l'agevolazione regionale, salve le ipotesi espressamente consentite nel presente bando;
- n) entro 6 mesi dalla chiusura del controllo che accerti il mancato rispetto dell'obbligo previsto dal punto f) del par. 5.1.2 del presente bando, il beneficiario non si sia posto in regola con l'obbligo in questione.

L'agevolazione verrà revocata parzialmente qualora:

- o) venga accertata l'assenza dei requisiti dichiarati ai fini dell'ottenimento della premialità previsti al par. 2.10.2 del bando; in tal caso la quota revocata sarà pari alla premialità non dovuta;
- p) non venga inserita sulle fatture o documentazione di spesa equivalente il CUP (codice unico di progetto) assegnato in fase di istruttoria della domanda; in tal caso la revoca sarà riferita all'aiuto spettante con riferimento ai documenti contabili presentati privi di CUP; il presente punto non si applica per le fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- q) a seguito di variazioni di progetto in itinere o dai controlli previsti dal bando venga accertato un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione, ovvero si riscontrino non conformità nell'operazione realizzata e/o della documentazione di spesa presentata, tali da comportare una rideterminazione in riduzione dell'agevolazione spettante;
- r) non vengano rispettati gli obblighi di comunicazione di cui al par. 5.1.2 punto b) e laddove non siano poste in essere azioni correttive (ex art. 50, par. 3, Reg. (UE) n. 2021/1060). In tal caso potrà essere disposta una revoca di un importo pari al 3% dell'aiuto ricevuto.

5.2.1. Effetti della revoca

In caso di revoca totale o parziale dell'agevolazione, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione della quota di contributo eventualmente già percepito, maggiorato degli interessi.

Il tasso di interesse utilizzato è quello stabilito periodicamente dalla Commissione Europea in applicazione della Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione 2008/C 14/02⁴⁷ ed applicato secondo le modalità stabilite all'art. 11 del Reg. (CE) n. 794 del 21 aprile 2004 della Commissione come modificato dal Reg. (CE) n. 271 del 30 gennaio 2008⁴⁸.

Nei casi di revoca derivante dalla violazione dei divieti di delocalizzazione dell'attività economica interessata di cui al par. 5.2, lett. I), l'importo da restituire sarà maggiorato di un interesse calcolato utilizzando il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione, aumentato di cinque punti percentuali.

In caso di mancata restituzione, Finpiemonte attiverà le procedure di recupero del credito. I crediti conseguenti alla revoca dell'agevolazione godono del privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, del D.Lgs. n. 123/1998.

5.3. Sanzioni amministrative

In presenza delle violazioni o inadempienze elencate all'art. 12 della Legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive), come modificato dall'art. 24 della Legge regionale 6 aprile 2016, n. 6, viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nell'art. 12 suddetto.

Nel caso di delocalizzazione in Stati non appartenenti all'Unione Europea (ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo) dell'attività economica interessata dalla concessione dell'agevolazione (o di una sua parte) entro cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata (cfr. lettera I) del precedente par. 5.2), è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito (art. 5, comma 1, D.L. 12 luglio 2018, n. 87 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 9 agosto 2018, n. 96).

5.4. Rinuncia all'agevolazione

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare prima della concessione dell'agevolazione, dovrà inoltrare la comunicazione attraverso la piattaforma FINDOM utilizzata per l'invio della domanda di

⁴⁷ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 19/01/2008.

⁴⁸ Art.11 Reg. (CE) 794/2004 come modificato dal Reg. (CE) 271/2008 (Metodo di applicazione degli interessi):

1. il tasso di interesse da applicare è il tasso in vigore alla data in cui l'aiuto illegittimo è stato messo per la prima volta a disposizione del beneficiario;
2. il tasso di interesse è applicato secondo il regime dell'interesse composto fino alla data di recupero dell'aiuto. Gli interessi maturati l'anno precedente producono interessi in ciascuno degli anni successivi;
3. il tasso di interesse di cui al paragrafo 1 si applica per tutto il periodo fino alla data di recupero. Tuttavia, se è trascorso più di un anno tra la data in cui l'aiuto illegittimo è stato per la prima volta messo a disposizione del beneficiario e la data di recupero dell'aiuto, il tasso d'interesse è ricalcolato a intervalli di un anno, sulla base del tasso in vigore nel momento in cui si effettua il ricalcolo.

agevolazione. Qualora il beneficiario intenda rinunciare successivamente alla concessione dell'agevolazione, dovrà inoltrare la comunicazione attraverso la piattaforma informatica di rendicontazione.

Nel caso in cui la rinuncia avvenga dopo l'erogazione dell'agevolazione, verrà disposta la revoca con conseguente richiesta di restituzione dell'importo di agevolazione già erogato oltre agli interessi, secondo le procedure indicate al paragrafo 5.2 del presente bando.

6. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il beneficiario deve conservare tutta la documentazione amministrativa, contabile e giustificativa dell'operazione finanziata e delle spese sostenute per 10 anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno di ricevimento del pagamento finale.

La decorrenza del suddetto periodo è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione europea.

I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

La conservazione dei documenti deve avvenire nel rispetto delle regole nazionali per la certificazione della conformità dei documenti conservati su supporti comunemente accettati al documento originale⁴⁹, al fine di garantire che le versioni conservate siano affidabili ai fini dell'attività di audit (nel rispetto di tali requisiti, gli originali non sono necessari).

I documenti sono conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati e, comunque, nel rispetto delle disposizioni del Reg. (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Reg. generale sulla protezione dei dati).

Il beneficiario deve conservare la documentazione sopra indicata predisponendo un "fascicolo di progetto", consentendone l'accesso in caso di ispezione e fornendo estratti o copie di tali documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, con particolare riferimento al personale autorizzato dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Audit, e degli organismi da questi incaricati.

7. VISIBILITA', TRASPARENZA E COMUNICAZIONE

Gli adempimenti in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione cui sono soggetti gli Stati membri, le autorità di gestione e i beneficiari nell'ambito dei fondi Strutturali e di investimento europeo (SIE) sono stabiliti dagli artt. 46-50 e dall'Allegato IX del Reg. (UE) n. 2021/1060.

In particolare, durante l'attuazione delle attività progettuali il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:

- 1) pubblicando sul proprio sito *web*, ove esista, e sui propri siti di *social media* ufficiali una breve descrizione del progetto, compresi le finalità, i risultati e il sostegno finanziario ricevuto;
- 2) apponendo sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'investimento, destinati al pubblico o ai partecipanti, una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile;
- 3) per investimenti fino a 500 mila euro: esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un *display* elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dal bando;

⁴⁹ D. Lgs. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale" (nella parte applicabile anche ai soggetti privati), e relative linee guida ed atti di attuazione.

4) per investimenti superiori a 500 mila euro: esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX al Reg. (UE) n. 2021/1060 non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate.

Nei materiali di comunicazione di cui sopra l'emblema dell'Unione deve essere utilizzato conformemente alle indicazioni tecniche contenute nell'Allegato IX al Reg. (UE) n. 2021/1060⁵⁰.

Ai sensi dell'art. 50 del Reg. (UE) n. 2021/1060, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente paragrafo - nonché l'assenza di eventuali azioni correttive comporterà una revoca parziale nella misura indicata al par. 5.2 del bando.

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L. n. 241/1990 e della L.R. n. 14/2014, i responsabili dei procedimenti connessi al presente bando sono:

- il responsabile *pro tempore* dell'Area "Agevolazioni e Strumenti Finanziari" di Finpiemonte per il procedimento di concessione delle agevolazioni (contributo);
- il responsabile *pro tempore* dell'Area "Controlli" di Finpiemonte per il procedimento di controllo, di erogazione del contributo e procedimento di revoca.

9. INFORMAZIONI E CONTATTI

Informazioni e chiarimenti sui contenuti del bando e sugli adempimenti ad esso connessi potranno essere richiesti a Finpiemonte, tramite il form di richiesta presente all'indirizzo web www.finpiemonte.it/urp, oppure chiamando il numero 011/57.17.777 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30.

I quesiti e le richieste di informazioni devono essere inoltrati con sufficiente anticipo, in modo da consentire agli uffici di predisporre la risposta. Ai quesiti inoltrati nell'imminenza della scadenza prevista per il caricamento della domanda telematica non può essere garantita risposta in tempo utile.

Per ricevere assistenza tecnica per l'utilizzo del sistema di presentazione online delle domande è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: Assistenza CSI 011.0824407 oppure al Form Assistenza raggiungibile al link https://apaf-moon.csi.it/modulistica/?codice_modulo=FINDOM.

Per ricevere assistenza tecnica per l'utilizzo della piattaforma informatica di rendicontazione è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: Assistenza CSI tel. 011.0824407 oppure al Form Assistenza raggiungibile al link https://apaf-moon.csi.it/modulistica/?codice_modulo=PBAN.

⁵⁰ <https://www.regione.piemonte.it/loghi/loghi.shtml>.

ALLEGATO 1

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. (UE) n. 2016/679 (GDPR)

Si informano i soggetti che presentano domanda di agevolazione in risposta al presente bando, i loro amministratori e legali rappresentanti, i soggetti aventi un rapporto di dipendenza o di prestazione nei confronti dei soggetti beneficiari e coinvolti nella realizzazione degli interventi a valere sul presente bando, che le attività di concessione ed erogazione delle agevolazioni nonché di controllo ed eventuale revoca dei benefici sono affidate a FINPIEMONTE s.p.a., che, in base alla convenzione quadro approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 27-5128 del 27 maggio 2022, ha assunto il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti previsti dal Reg. (UE) n. 679/2016 "*Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*", di seguito indicato come "GDPR". In qualità di Responsabile (nominato ai sensi dell'art. 28, GDPR), FINPIEMONTE s.p.a. ottempera alle disposizioni in vigore applicabili al trattamento dei dati personali, in particolare per quanto concerne le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (di cui all'art. 32, GDPR).

Si informano altresì i soggetti sopra indicati che i flussi di dati presenti sui sistemi informativi denominati "FINanziamenti DOMande" e "Gestionale dei Finanziamenti" o comunque acquisiti tramite FINPIEMONTE s.p.a. saranno trattati dalla Direzione regionale "Competitività del Sistema regionale" secondo quanto previsto dal GDPR e dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al GDPR), come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018.

I dati personali saranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nei Reg. (UE) n. 2021/1060 e Reg. (UE) n. 2021/1058, nella Legge regionale n. 34/2004 e nelle norme nazionali e regionali che disciplinano l'attività della Pubblica Amministrazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: leggi sul procedimento amministrativo, sulla trasparenza e anticorruzione, sulla documentazione antimafia...).

L'acquisizione dei suddetti dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare/Delegato del trattamento ad espletare le funzioni inerenti al procedimento amministrativo nell'ambito del quale vengono raccolti.

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dati (*data protection officer* = DPO) è: dpo@regione.piemonte.it

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento (secondo quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 1-6847 del 18/05/2018) è il

dirigente responsabile del Settore “Promozione dello sviluppo economico e accesso al credito per le imprese” della Direzione regionale “Competitività del sistema regionale”. Sono altresì delegati al trattamento gli altri dirigenti della Direzione regionale che siano eventualmente coinvolti in specifici trattamenti, secondo gli obblighi derivanti dalla normativa sopra indicata.

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dati (*data protection officer* = DPO) è: dpo@regione.piemonte.it

I responsabili del trattamento esterno dei dati personali sono:

- FINPIEMONTE s.p.a. cui sono affidate, con apposito contratto di servizio, le attività inerenti la gestione del presente bando;
- CSI Piemonte, cui è affidata la gestione dei sistemi informativi della Regione Piemonte;
- IRES Piemonte, cui sono affidate le attività di valutazione del PR-FESR 2021-2027;
- l'associazione temporanea di imprese LATTANZIO KIBS S.p.A.-ARCHIDATA S.r.l, cui è affidato il servizio di Assistenza Tecnica a supporto dell'Autorità di gestione del PR FESR 2021-2027;
- SORIS s.p.a., cui è affidato il servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico di competenza regionale;
- APL Agenzia Piemonte Lavoro e relative articolazioni locali.

Eventuali ulteriori soggetti potranno essere individuati come responsabili esterni ai sensi del GDPR ed i loro nominativi verranno resi noti mediante pubblicazione sul sito *web* della Regione Piemonte.

I dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati.

I suddetti dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.Lgs. n. 281/1999 e s.m.i.).

I dati personali saranno conservati per 10 (dieci) anni decorrenti dalla chiusura del Programma, secondo quanto previsto nel Piano di conservazione e scarto della Direzione regionale “Competitività del sistema regionale”. Salvo il predetto termine, in caso di contenzioso, procedure concorsuali, controlli o indagini da parte di Autorità Giudiziarie od altre Autorità, i dati saranno comunque conservati per 10 (dieci) anni decorrenti dal passaggio in giudicato delle sentenze o dalla chiusura delle procedure concorsuali ovvero dall'ultima notizia proveniente dagli organi di controllo.

I suddetti dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I dati presenti nei sistemi informativi regionali correlati all'attuazione del presente bando (comprendenti, eventualmente, dati personali) saranno comunicati ai seguenti soggetti:

- Commissione Europea;

- Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese (Registro nazionale degli aiuti di Stato);
- altri Settori della Direzione ed altre Direzioni della Regione Piemonte per gli adempimenti di legge o lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza [ad esempio ed a titolo non esaustivo: Autorità di Audit (Settore "Audit" della Direzione della Giunta regionale) e Organismo con funzione contabile ("Settore Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie" della Direzione "Risorse finanziarie e patrimonio") del PR FESR 2021-2027 della Regione Piemonte].

I dati sopra indicati potranno anche essere comunicati ai seguenti soggetti:

- Autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria o Procura della Corte dei Conti nei casi previsti dalla legge;
- soggetti privati richiedenti l'accesso documentale o l'accesso civico, nei limiti e con le modalità previste dalla legge (artt. 22 ss., Legge n. 241/1990 e artt. 5 ss., D.Lgs. n. 33/2013);
- soggetti pubblici, in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale (art. 22, comma 5, Legge n. 241/1990).

Ai sensi dell'articolo 74, par. 1, lett. c), Reg. (UE) n. 2021/1060, i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode.

Si informa, inoltre, che, in applicazione dell'art. 49 del Reg. (UE) n. 2021/1060, l'elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dai fondi e dei relativi beneficiari sarà pubblicato sul sito internet della Regione Piemonte, nella sezione dedicata al Fondo Europeo Sviluppo Regionale (FESR) al seguente indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-europeo-sviluppo-regionale-fesr/monitoraggio-valutazioni/operazioni-beneficiari-dati-aggiornati-sullattuazione-pr-fesr-2021-2027>

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Reg. (UE) n. 679/2016, quali: ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite il contatto di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

ALLEGATO 2

PRINCIPALI DEFINIZIONI

Si riportano nel seguito alcune definizioni ritenute di interesse per le imprese richiedenti:

“Impresa e definizione di PMI”: si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un’attività economica. Con riferimento alla loro dimensione le imprese sono suddivisibili in:

Micro impresa: impresa che ha meno di 10 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, Unità Lavorative Annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:

- ha un fatturato inferiore a 2 milioni di euro, o
- ha un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro.

Piccola impresa: impresa che ha meno di 50 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:

- ha un fatturato inferiore a 10 milioni di euro, o
- ha un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro.

Media impresa: impresa che ha meno di 250 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:

- ha un fatturato inferiore a 50 milioni di euro, o
- ha un totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro.

In ogni caso per la corretta individuazione della dimensione di impresa si rimanda all’Allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i.

Una guida per l’utente è disponibile al link:

<https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/756d9260-ee54-11ea-991b-01aa75ed71a1>;

“Start up innovativa”: ai sensi dell’art. 25 comma 2 della L. 17 dicembre 2012, n. 221 conversione, con modificazioni, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, risulta start up innovativa “la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:

- è costituita e svolge attività d’impresa da non più di 60 mesi (modificazione del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3);
- ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
- a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall’ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
- non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
- ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
- possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
 - le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso. Le spese risultano dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start up innovativa;
 - impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

- sia titolare o depositario o licenziatario di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.”

“Impresa in difficoltà”: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze (art. 2, comma 18 del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i.):

- nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite accumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e il «capitale sociale» comprende, se del caso, eventuali premi di emissione;
- nel caso di società in cui almeno alcuni dei soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni dei soci hanno la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 - il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

“Sede o Unità locale operativa”: ai fini del presente Bando, si intende una sede in cui si realizza abitualmente l’attività di impresa con utenze registrate (ad es: telefonica, elettrica) e personale e attrezzature stabilmente collocati e impiegati;

“TRL (Technology Readiness Level)”: il Livello di Maturità Tecnologica, indica una metodologia per la valutazione del grado di maturità di una tecnologia, secondo la seguente scala di valori.

TRL 1	TRL 2	TRL 3	TRL 4	TRL 5	TRL 6	TRL 7	TRL 8	TRL 9
● Basic principles observed	● Technology concept formulated	● Experimental proof of concept	● Technology validated in lab	● Technology validated in relevant environment	● Demonstration in relevant environment	● Demonstration in operational environment	● System completed and qualified	● Actual system proven in operational environment

Fonte: European Commission Decision C (2014) 4995 - Horizon 2020 Work program 2014-2015

“Attività oggetto di delocalizzazione”: ai sensi dell’art. 2, punto 61bis) del Reg. (UE) 651/2014 e s.m.i si intende il trasferimento della stessa attività o attività analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dell’accordo SEE (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un’altra parte contraente dell’accordo SEE in cui viene effettuato l’investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi è trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalità e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi è una perdita di posti di lavoro nella stessa attività o attività analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE.

“Conclusione del progetto”: data in cui vengono ultimati i lavori di realizzazione dell’intervento soggetto ad agevolazione oppure data dell’ultimo pagamento effettuato a valere sul progetto.

“Effetto di incentivazione”: ai sensi dell’art. 6 del Reg. (UE) 651/2014 e s.m.i, gli aiuti concessi in base al presente regime devono avere un effetto di incentivazione, pertanto sono applicabili esclusivamente a quelle attività che il beneficiario altrimenti non avvierebbe in mancanza degli aiuti in questione. Per dimostrare l’effetto di incentivazione l’impresa, a prescindere dalla sua dimensione, dovrà presentare domanda di aiuto prima dell’avvio dei lavori del progetto o dell’attività.

“Avvio dell’intervento”: con riferimento all’art. 2, punto 23 del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i., per avvio dell’intervento si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante che comporti un’obbligazione pecuniaria per il proponente nei confronti di un fornitore.

Costituisce data di inizio progetto qualunque dei seguenti eventi si verifichi prima:

- il proponente ha stipulato contratti, emesso ordini o conferme d’ordine, acquistato di beni in conto visione o assunto impegni vincolanti di altra natura per i beni, i servizi e le prestazioni che compongono il progetto;
- un fornitore ha emesso un documento di spesa e/o il proponente ha effettuato pagamenti, anche a titolo di acconto/anticipo/cauzione per i beni, i servizi e le prestazioni che compongono il progetto.

I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.

“Veicolo pulito”: ai fini del presente bando, ai sensi della Direttiva 2009/33/CE e s.m.i, per veicolo pulito si intende un veicolo di categoria M2 o N1 con emissioni allo scarico massime espresse in CO₂ g/km ed emissioni di inquinanti in condizioni reali di guida inferiori a una percentuale dei limiti di emissione applicabili di cui alla tabella 2 dell'Allegato alla Direttiva sopracitata; oppure un veicolo di categoria M3, N2 o N3 che utilizza combustibili alternativi quali definiti all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, esclusi i combustibili prodotti da biomassa a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni, prodotti da materie prime per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio, conformemente all'articolo 26 della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nel caso di veicoli che utilizzano biocarburanti liquidi, carburanti sintetici e paraffinici, tali carburanti non devono essere miscelati con i combustibili fossili convenzionali.

“Veicoli a zero emissioni”: ai fini del presente bando, ai sensi dell'art. 2, punto 102, lett. g) del Regolamento (UE) 651/2014 e s.m.i. per veicoli a zero emissioni si intende:

a) veicoli due, tre e quattro ruote: ai sensi del Regolamento (UE) 168/2013, veicolo con zero emissioni allo scarico di CO₂, calcolate secondo i requisiti previsti dall'art. 24 e dall'allegato V del suddetto Regolamento;

b) veicoli leggeri: veicoli di categorie M2 o N1 a zero emissioni allo scarico di CO₂, come determinati secondo i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 2017/1151;

c) veicoli pesanti: veicoli pesanti a zero emissioni come definiti dall'art. 4, comma 5, della Direttiva 2009/33/EC.

“Tutela ambientale”: ai sensi dell'art. 2, punto 101 del Regolamento (UE) 651/2014 e s.m.i. si intende qualsiasi azione o attività volta a ridurre o a prevenire l'inquinamento, gli impatti ambientali negativi o altri danni all'ambiente fisico (inclusi aria, acqua e suolo), agli ecosistemi o alle risorse naturali causati da attività umane, comprese le azioni dirette ad attenuare i cambiamenti climatici, a ridurre il rischio di tali danni, a proteggere e ripristinare la biodiversità o a promuovere un uso più efficiente delle risorse naturali, tra cui le misure di risparmio energetico e l'impiego di fonti di energia rinnovabili e di altre tecniche di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di altri inquinanti, nonché a effettuare una transizione verso modelli di economia circolare per ridurre l'uso di materiali primari e aumentare l'efficienza. Sono incluse anche azioni che potenziano la capacità di adattamento e riducono al minimo la vulnerabilità agli impatti climatici.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI

Normativa dell'Unione europea

- Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE e s.m.i.;
- Comunicazione della Commissione (2008/C 14/02) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione;
- Regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE;
- Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;
- Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 definisce definizione degli obiettivi specifici e dell'ambito di intervento del FESR per quanto riguarda l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita".

Normativa nazionale e provvedimenti correlati

- Regio Decreto 16/03/1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa e s.m.i.;
- Legge 07/08/1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.;

- D.Lgs. 31/03/1998, n. 123 - Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della l. 15/03/1997, n. 59 e s.m.i.;
- Legge 12/03/1999, n. 68. Norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- D.P.R. 28/12/2000, n. 445 - Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa e s.m.i.;
- D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e s.m.i.;
- D.L. 24/01/2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, in L. 24/03/2012, n. 27;
- Legge 27/01/2012, n. 3 - Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
- D.L. 18/10/2012, n. 179 - Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni in L. 17/12/2012, n. 221;
- D.Lgs. 31/05/2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i.;
- Legge 4/08/2017, n. 124 Legge annuale per il mercato e la concorrenza;
- D.L. 12/07/2018, n. 87 - Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese convertito, con modificazioni in L. 9 agosto 2018, n. 96, come modificato dal D.L. n. 104 del 10 agosto 2023, convertito con modificazioni della L. 9 ottobre 2023, n. 1036;
- D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della L. 19/10/2017, n. 155 e s.m.i.;
- D.L. 24/02/2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 – Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;
- Documento del 06/10/2023 “Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021 – 2027” del Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, consultabile all'indirizzo https://politichecoesione.governo.it/media/ch0naoef/indirizzi-per-la-verifica-climatica_e_allegato.pdf

Atti normativi ed amministrativi regionali

- L.R del 22 novembre 2004, n. 34 e s.m.i – Interventi per lo sviluppo delle attività produttive;

- L.R. del 14 ottobre 2014, n. 14 - Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione;
- D.G.R. n. 2-5313 del 8 luglio 2022 - D.Lgs. 152/2006, articolo 34. Delibera CIPESS 108/2017. DGR 3-7576 del 28 settembre 2018 DGR n. 1 - 2513 del 11 dicembre 2020. Approvazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile del Piemonte;
- D.G.R. n. 42-5899 del 28 luglio 2022 - Istituzione del Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale FESR 2021/2027;
- D.D. n. 218/A19000 del 22 maggio 2023, Art. 71 Reg. (UE) 2021/1060. Individuazione di Finpiemonte Organismo Intermedio per la realizzazione di interventi a valere sul Programma regionale del Piemonte - Fondo europeo sviluppo regionale 2021-2027. Approvazione dello schema di accordo;
- Documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del PR FESR 2021 - 2027", approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 7 dicembre 2022, come modificato dal Comitato di Sorveglianza in data 5 ottobre 2023;
- D.G.R n. 70-7976 del 18 dicembre 2023 - Programma Regionale FESR 2021/2027. RSO 1.3 "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR)", Azione I.1iii.2. "Sostegno alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca". Approvazione scheda di misura. misura "Dalla ricerca al mercato: sostegno a progetti finalizzati alla valorizzazione dei risultati di attività di RSI. Dotazione finanziaria complessiva pari a € 20.000.000,00.

ALLEGATO 4

ATTIVITÀ ED INTERVENTI ESCLUSI

ATTIVITÀ ECONOMICHE ESCLUSE

- a) Attività economiche illecite: qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illecita ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari della giurisdizione nazionale che si applica a tale produzione, commercio o attività;
- b) la produzione, la trasformazione e il commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi;
- c) la fabbricazione e il commercio di armi e munizioni di ogni tipo;
- d) case da gioco e imprese equivalenti;
- e) pesca, acquacoltura e silvicoltura;
- f) produzione primaria di prodotti agricoli;
- g) attività finanziarie e assicurative.

Limitatamente all'ambito di applicazione degli aiuti a finalità regionale (art. 14 del Reg. (UE) n. 651/2014 – Aree 107.3.c) sono escluse in aggiunta le imprese:

- h) siderurgiche;
- i) della lignite e del carbone;
- j) di trasporto e relative infrastrutture;
- k) generazione, stoccaggio, trasmissione, distribuzione e infrastrutture di energia.

INTERVENTI ESCLUSI

- a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
- b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
- c) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, eccetto nelle regioni ultraperiferiche o negli aeroporti regionali esistenti quali definiti all'art. 2, punto 153), del Reg. (UE) n. 651/2014, in uno dei casi seguenti:
 - c.i nelle misure di mitigazione dell'impatto ambientale; o
 - c.ii nei sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo risultanti dalla ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo;

- d) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche eccetto per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
- e) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;
- f) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:
 - f.i la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
 - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE;
 - ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE;
 - investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
 - f.ii gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
 - f.iii gli investimenti in:
 - veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio a fini pubblici; e
 - veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.
- g) applicazioni tecniche relativi a programmi o soluzioni elettronici, specificamente finalizzati a sostenere:
 - g.i qualsiasi tipologia di attività che rientri tra quelle menzionate alle lettere da a) a d) del precedente punto "ATTIVITA' ECONOMICHE ESCLUSE",
 - g.ii il gioco d'azzardo su Internet e le case da gioco on line; oppure
 - g.iii la pornografia; o

- g.iv destinati a permettere:
 - di accedere illegalmente a reti elettroniche di dati, oppure
 - di scaricare illegalmente dati elettronici.
- h) restrizioni applicabili al settore delle scienze della vita quando il sostegno riguarda il finanziamento della ricerca, dello sviluppo o delle applicazioni tecniche relativi a:
 - h.i clonazione umana a scopi di ricerca o terapeutici; oppure
 - h.ii organismi geneticamente modificati («OMG»);
- i) trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli:
 - i.i quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - i.ii quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

ALLEGATO 5

GRIGLIA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione di merito del progetto si basa sulla metodologia e sui criteri di selezione delle operazioni previsti dal documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni”, approvato dal Comitato di Sorveglianza congiunto dei PR FESR 2021-27 della Regione Piemonte nella seduta del 05/10/2023, e si svolge in conformità alle disposizioni di cui all’art. 73 del Reg. (UE) n. 2021/1060.

La metodologia individua specifici criteri e parametri di valutazione che, sulla base delle finalità del bando e degli interventi ammissibili, sono distinti come segue:

- Criteri tecnico-qualitativi, la cui valutazione comporta l’assegnazione di un punteggio per ciascuno dei relativi parametri di valutazione; il punteggio complessivo ottenibile è pari a **100 punti**.
- Criteri economico-organizzativi, la cui valutazione comporta un esito (Si/no).

Ai fini dell’ammissibilità all’agevolazione, ogni domanda dovrà ottenere:

- per i criteri tecnico-qualitativi, un punteggio almeno pari a quello minimo previsto per ciascun parametro di valutazione e, complessivamente, un punteggio totale almeno **pari a 60/100**;
- per i criteri economico-organizzativi, una valutazione positiva per ciascun criterio.

Laddove la valutazione sia insufficiente o negativa (anche con riferimento a un solo parametro), la domanda sarà considerata non ammissibile e pertanto respinta.

		Parametro di valutazione	Punteggio massimo	Punteggio minimo	Punteggio assegnato
CRITERI TECNICO-QUALITATIVI	A) QUALITÀ TECNICA	a.1) chiarezza nella definizione degli obiettivi e loro coerenza con quelli indicati nel PR e nel bando attuativo <i>Si veda Sezione A.1) del format di relazione tecnica (Allegato 6)</i>	Fino a 20	12	
		a.2) impatto atteso sui processi produttivi o sui prodotti/servizi del proponente <i>Si veda Sezione A.3) del format di relazione tecnica (Allegato 6)</i>	Fino a 20	13	
		a.3) capacità del progetto di favorire una ottimizzazione dei costi di gestione e una maggiore efficienza e integrazione dei processi aziendali interni e/o di filiera <i>Si veda punto A.4.1) del format di relazione tecnica (Allegato 6)</i>	Fino a 10	6	

		<p>a.4) capacità del progetto di contribuire al trasferimento e valorizzazione dei risultati della ricerca</p> <p><i>Si veda Sezione A.2) del format di relazione tecnica (Allegato 6)</i></p>	Fino a 20	13	
		<p>a.5) capacità del progetto di sviluppare nuove aree strategiche, anche con riferimento alle proprie performance ambientali e sociali</p> <p><i>Si veda punto A.4.2) del format di relazione tecnica (Allegato 6)</i></p>	Fino a 5	3	
		<p>a.6) capacità del progetto di rafforzare la posizione dell'impresa nel mercato o filiera di riferimento o di favorire il suo ingresso in nuovi mercati o filiere</p> <p><i>Si veda punto A.4.3) del format di relazione tecnica (Allegato 6)</i></p>	Fino a 10	6	
		<p>a.7) capacità del progetto di contribuire al rafforzamento dimensionale del proponente</p> <p><i>Si veda punto A.4.4) del format di relazione tecnica (Allegato 6)</i></p>	Fino a 3	1	
		<p>a.8) capacità del progetto di azionare ricadute positive in termini occupazionali</p> <p><i>Si veda punto A.4.5) del format di relazione tecnica (Allegato 6)</i></p>	Fino a 2	0	
	B) SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE	<ul style="list-style-type: none"> – incrementi di efficienza nell'uso delle risorse (acqua, materie prime, fonti energetiche) nel processo produttivo; – minimizzazione delle emissioni climalteranti; – riduzione degli scarti produttivi non riutilizzabili. <p><i>Si veda Sezione B) del format di relazione tecnica (Allegato 6)</i></p>	Fino a 10	6	
	PUNTEGGIO COMPLESSIVO		100	60	

CRITERI ECONOMICO-ORGANIZZATIVI	C) QUALITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DEL PROGETTO	miglior rapporto costi benefici che si intende ottenere per effetto del progetto <i>Si veda Sezione C) del format di relazione tecnica (Allegato 6)</i>	Si/no		
	D) CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DEL BENEFICIARIO	d.1) disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli investimenti previsti <i>Si veda Sezione D) del format di relazione tecnica (Allegato 6)</i>	Si/no		
		d.2) sostenibilità economica in rapporto agli impegni assunti nel programma di attività finanziato <i>Si veda Sezione D) del format di relazione tecnica (Allegato 6)</i>	Si/no		
	E) CAPACITÀ ORGANIZZATIVA TECNICA E GESTIONALE IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI ED AL CONTENUTO DELL'INTERVENTO	<i>Si veda Sezione E) del format di relazione tecnica (Allegato 6)</i>	Si/no		
	F) DURABILITÀ DEI BENEFICI PRODOTTI DAL PROGETTO DOPO IL COMPLETAMENTO DELLO STESSO	<i>Si veda Sezione F) del format di relazione tecnica (Allegato 6)</i>	Si/no		

Con riferimento al criterio “**CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA DEL BENEFICIARIO**”, la valutazione verte sui seguenti parametri:

d.1) disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli investimenti previsti;

d.2) sostenibilità economica in rapporto agli impegni assunti nel programma di attività finanziato.

La metodologia utilizzata per la valutazione dei suddetti parametri si basa sull’analisi dei dati desumibili dal bilancio riferito all’ultimo esercizio chiuso alla data di presentazione della domanda (di norma il 2023) o, laddove la forma giuridica del richiedente non lo preveda, dall’ultima situazione economico-patrimoniale disponibile.

➤ **d.1) disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli investimenti previsti**

Con riferimento al primo parametro, l’analisi considera gli indici riportati nella successiva Tabella 1 e le rispettive soglie di ammissibilità ivi definite.

A tal proposito, si precisano le seguenti definizioni:

- EBITDA = Ammortamenti materiali + Ammortamenti immateriali + Differenza tra Valore e Costo della Produzione;
- Oneri Finanziari Netti (OFN) = Interessi e altri oneri finanziari - Altri proventi finanziari;
- Debiti Finanziari Netti (PFN) = (Debiti Verso Banche + Debiti Tributari scaduti +Debiti v/fornitori scaduti) - Disponibilità liquide;
- Attività a breve = Attivo Circolante + Ratei Attivi – Rimanenze;
- Passività a breve = Totale debiti - Debiti esigibili oltre l'esercizio + Ratei passivi.

Inoltre, in considerazione della rilevanza degli stessi nella verifica della capacità economico-finanziaria dei beneficiari, sono stati individuati come prioritari gli indici "Redditività dei ricavi" e "Quick ratio".

Tabella 1

	Soglie di ammissibilità per tutti i beneficiari, escluse le start up innovative	Soglie di ammissibilità riservate alle start up innovative
Redditività dei Ricavi*		
EBITDA / RICAVI	≥ 2,5%	≥ 0%
Copertura degli interessi		
ONERI FINANZIARI NETTI/RICAVI	≤ 6%	≤ 5%
Sostenibilità del debito		
DEBITI FINANZIARI NETTI / EBITDA	≤ 5	≤ 3
Leverage		
DEBITI FINANZIARI NETTI/ PATRIMONIO NETTO	≤ 5	≤ 3
Quick Ratio*		
ATTIVITA' A BREVE/PASSIVITA' A BREVE	≥ 0,8	≥ 0,5

*Indici prioritari

Ai fini di una positiva valutazione, l'analisi deve evidenziare il superamento della soglia di ammissibilità di almeno 3 indici su 5, di cui obbligatoriamente almeno uno tra quelli prioritari.

La valutazione del parametro di cui al punto d.1) restituirà pertanto esito negativo:

- qualora risultassero superati 3 indici, di cui nessuno prioritario; oppure
- non risultassero superati almeno 3 indici.

➤ **d.2) sostenibilità economica in rapporto agli impegni assunti nel programma di attività finanziato**

Ai fini di una positiva valutazione, il soggetto richiedente dovrà rispettare almeno uno dei seguenti requisiti:

Fatturato

Costi proposti sul progetto presentato sul bando

Fatturato dell'impresa (la sola voce A1 del conto economico del bilancio civilistico)¹

< 50%

Patrimonio Netto

$$PN > \frac{CP - C}{2}$$

dove

- PN = voce "Patrimonio Netto", ossia la voce A dello schema di Stato Patrimoniale di cui agli articoli 2424 e 2424 bis del Codice Civile;
- CP = costi proposti sul progetto presentato sul presente bando;
- C = contributo richiesto dall'impresa a valere sul progetto presentato sul bando.

Nel caso in cui uno o entrambi i parametri di cui ai punti d.1) e d.2) precedentemente descritti non fossero applicabili o rappresentativi per alcuni soggetti richiedenti, Finpiemonte può riservarsi di richiedere dati aggiuntivi ed effettuare approfondimenti ed ulteriori considerazioni al fine di concludere la valutazione sulla capacità economico-finanziaria.

Il mancato rispetto di uno o di entrambi i parametri di cui ai punti d.1) e d.2) sopra riportati comporterà la valutazione negativa del criterio "CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA DEL BENEFICIARIO".

¹ **NOTA BENE:** la voce A1 del conto economico fa riferimento alla voce "Ricavi e vendite delle prestazioni" di cui allo schema di conto economico previsto dagli articoli 2425 e 2425 bis del Codice Civile, nel caso in cui l'impresa esegua nella sua attività ordinaria lavori su commessa, è possibile tener conto anche della voce A3 del conto economico, corrispondente alla voce "Variazioni dei lavori in corso su ordinazione".

ALLEGATO 6

FORMAT RELAZIONE TECNICA DEL PROGETTO



Bando

“Dalla ricerca al mercato: sostegno a progetti finalizzati alla valorizzazione dei risultati di RSI”

Programma Regionale Piemonte F.E.S.R. 2021/2027

Decisione di Esecuzione della Commissione del 7/10/2022 C(2022) 7270 final

Azione 1.1iii.2 Sostegno alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca



Anagrafica e informazioni societarie

Impresa proponente:
Dimensione impresa: (<i>micro, piccola o media</i>)
Data iscrizione al Registro CCIAA ¹ :
Start up innovativa (<i>SI/NO</i>)
Data iscrizione Sez. Spec. CCIAA: (<i>compilare in caso di start up innovativa</i>)
Spin-off industriale (<i>SI/NO. Se "SI", fornire le opportune informazioni e descrizioni</i>)
Sede/i di realizzazione ² :
Eventuali ulteriori sedi ³ :
Settore/Dominio tecnologico:
N. occupati ⁴ :
Fatturato ultimo esercizio [€]:
Impresa estera: (<i>SI/NO. Se "SI", fornire le opportune informazioni e descrizioni</i>)
Legami con altre imprese ⁵ :

¹ Ai sensi del par. 2.1 del bando sono ammissibili le PMI iscritte al Registro delle imprese e in possesso di almeno un bilancio chiuso e approvato. Con riferimento al possesso di un bilancio chiuso e approvato, in caso di imprese neocostituite (ivi inclusi gli spin-off industriali) la relativa verifica potrà essere effettuata anche su bilanci eventualmente relativi a periodi inferiori all'annualità oppure, in caso di costituzione a seguito di un'operazione societaria (fusione, scissione, conferimento di ramo d'azienda, ecc.) o di presenza nella compagine di imprese caratterizzate da regolare e consolidata operatività e attività di impresa, sui bilanci ante costituzione o sui bilanci delle imprese socie.

² Indicare l'unità locale (o le unità locali) in cui sarà realizzato il progetto per cui si richiede il contributo pubblico. Le sedi o le unità locali ove verranno realizzati gli interventi devono essere site e operative in Piemonte. Risultano escluse le sedi o unità locali collocate in spazi di *co-working* o simili, fatti salvi i casi in cui l'impresa possa dimostrare, in fase istruttoria, i requisiti di stabilità, rilevanza e continuità delle attività ivi svolte. Si rammenta che può richiedere l'agevolazione anche l'impresa che alla data di presentazione della domanda non ottemperi ancora ma si impegni a rispettare il criterio della sede su territorio piemontese entro la prima rendicontazione di spesa prevista al par. 3.4 del bando.

³ Indicare le sedi non interessate dalla realizzazione del progetto per cui si richiede il contributo.

⁴ Soci e dipendenti con regolare contratto.

⁵ Indicare gli eventuali rapporti di associazione o collegamento.

Riferimento di contatto dell'impresa richiedente

NOME E COGNOME:

.....

NUMERO/I DI TELEFONO:

.....

INDIRIZZO E-MAIL:

.....

Richiesta premialità

Barrare a quale categoria appartiene il progetto ai sensi del par. 2.10.2 del bando:

PROGETTO SENZA PREMIALITA'	PROGETTO CON PREMIALITA'⁶		
	<i>i. progetto realizzato in area 107.3.c</i>	<i>ii. progetto con incremento della sostenibilità ambientale</i>	<i>iii. progetto con incremento della sostenibilità ambientale in area 107.3.c</i>
..... [X]

Dati riepilogativi del progetto per cui si richiede l'agevolazione

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO ⁷ [€]	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PIANO DI SFRUTTAMENTO TECNICO-INDUSTRIALE ⁸ [€]	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'EVENTUALE PIANO DI SFRUTTAMENTO COMMERCIALE ⁹ [€]	DURATA DEL PROGETTO [mesi]	IMPORTO CONTRIBUTO PUBBLICO RICHIESTO [€]
..... [min 200.000,00 € se micro o PI, min 350.000,00 € se MI] [max 18 mesi] [max 1.000.000,00 €]

⁶ Si rammenta che l'eventuale premialità può essere riconosciuta per i soli investimenti in attivi materiali e immateriali di cui al par.2.8 lettera A) del bando (e non anche per le spese di consulenza di cui al par. 2.8 lettera B) del bando).

⁷ Al netto di IVA.

⁸ Per la definizione di "piano di sfruttamento tecnico-industriale" si veda il par. 2.2.1 del bando.

⁹ Per la definizione di "piano di sfruttamento commerciale" si veda il par. 2.2.1 del bando. Si rammenta che ai fini dell'ammissibilità i progetti devono presentare obbligatoriamente un piano di sfruttamento tecnico-industriale di adeguata significatività rispetto all'investimento complessivo, in relazione agli specifici modelli di produzione o *business* delle imprese richiedenti. Non risultano pertanto ammissibili i progetti che prevedano in via esclusiva un piano di sfruttamento commerciale, in assenza del piano di sfruttamento tecnico-industriale.

Breve descrizione dell'impresa richiedente

Descrivere brevemente l'impresa richiedente illustrandone storia, composizione societaria, campo di attività, settore e mercato di riferimento, posizionamento, competenze tecniche, gamma di prodotti, numeri chiave dell'azienda e del *business* (fatturato, dipendenti, ...), etc.

.....

Contributo alla Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile

Con riferimento alla Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS), ai sensi del par. 2.5 del bando il progetto di investimento contribuisce ad almeno uno dei seguenti obiettivi specifici nell'ambito della Macrostrategia 1:

**Indicare almeno un obiettivo nella successiva Tabella.*

<input type="checkbox"/> Obiettivo strategico	Sintetica descrizione del contributo apportato dal progetto
<input type="checkbox"/> Aumentare la sostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi, anche sfruttando tutto il potenziale delle tecnologie più innovative
<input type="checkbox"/> Sostenere lo sviluppo di nuove specializzazioni produttive ad alta innovazione, basate sul paradigma dell'economia circolare e della bio-economia	
<input type="checkbox"/> Sostenere la creazione di catene del valore regionali	
<input type="checkbox"/> Promuovere la ricerca e l'innovazione, aumentando la sinergia tra il mondo produttivo e il sistema della ricerca	
<input type="checkbox"/> Promuovere l'innovazione tecnologica e la transizione del sistema produttivo	
<input type="checkbox"/> Diffondere i sistemi di certificazione di sostenibilità ambientale (LCA, impronta di carbonio, etc.) sulle materie prime e nelle attività delle imprese	
<input type="checkbox"/> Ridurre la produzione di rifiuti e promuovere il corretto uso delle biomasse	

SEZIONE A) - QUALITA' TECNICA DEL PROGETTO

* Le informazioni di seguito fornite concorrono all'attribuzione del punteggio relativo al **CRITERIO A) - "QUALITA' TECNICA"** del progetto, così come previsto dalla Griglia di valutazione di cui all'Allegato 5 del bando.

Sezione A.1)

* Nell'ambito della valutazione della qualità tecnica del progetto, le informazioni fornite nella Sezione A.1) concorrono in particolare all'attribuzione del punteggio relativo al **PARAMETRO "a.1) chiarezza nella definizione degli obiettivi e loro coerenza con quelli indicati nel PR e nel bando attuativo"**.

Sintesi del progetto

Fornire una descrizione generale dell'intervento per cui si richiede l'agevolazione, evidenziando sinteticamente gli obiettivi, i punti chiave e gli elementi di effettiva coerenza con il target del bando¹⁰.

.....

Sezione A.2)

* Nell'ambito della valutazione della qualità tecnica del progetto, le informazioni fornite nella Sezione A.2) concorrono in particolare all'attribuzione del punteggio relativo al **PARAMETRO "a.4) capacità del progetto di contribuire al trasferimento e valorizzazione dei risultati della ricerca"**.

A.2.1) Modalità di realizzazione delle attività di RSI pregresse

Barrare a quale categoria appartengono le attività di RSI pregresse, ai sensi del par. 2.2.3 del bando:

MODALITA' DI REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI RSI		
a) RSI realizzata internamente dall'impresa beneficiaria <i>(ad esempio attraverso progetti di ricerca e sviluppo co-finanziati con fondi pubblici o integralmente sostenuti con risorse proprie)</i>	b) RSI commissionata dall'impresa beneficiaria <i>(ad esempio attraverso l'affidamento di commesse di ricerca)</i>	c) RSI realizzata da soggetti terzi in via autonoma e indipendente dall'impresa beneficiaria <i>(ad esempio in caso di brevetto depositato da altro soggetto e successivamente acquisito da parte dell'impresa beneficiaria)</i>
..... [X]

¹⁰ In termini di attività di RSI pregresse, risultato di RSI alla base del progetto di sfruttamento, elementi di innovatività, tipologia di innovazione di processo o prodotto/servizio da implementare, contestualizzazione nell'ambito della strategia industriale dell'impresa, impatto sui relativi processi o prodotti/servizi offerti, caratteristiche del piano di sfruttamento tecnico-industriale, presenza o meno dell'eventuale piano di sfruttamento commerciale, etc.

Motivare la categoria prescelta nella precedente tabella, descrivendo le modalità di realizzazione delle attività di RSI pregresse:

.....

A.2.2) Oggetto e obiettivi delle attività di RSI pregresse

Descrivere esaurientemente l'oggetto e gli obiettivi alla base delle attività di RSI pregresse, evidenziando opportunamente gli elementi di effettiva coerenza con il piano di sfruttamento tecnico-industriale e gli investimenti alla base della domanda di agevolazione. Fornire in allegato alla presente relazione eventuale documentazione tecnica di dettaglio utile a espletare le opportune valutazioni.

.....

A.2.3) Conclusione delle attività di RSI pregresse

Indicare la data di conclusione delle attività di RSI pregresse (non oltre 24 mesi prima della data di presentazione della domanda di agevolazione), elencando la documentazione fornita in allegato ai fini della rispettiva verifica¹¹:

DATA CONCLUSIONE ATTIVITA' RSI PREGRESSE	DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE FORNITA IN ALLEGATO ¹²
..... [gg/mm/aaaa] [es. report tecnico finale progetto RSI]

NB. Qualora l'impresa intendesse dimostrare il requisito attraverso la capitalizzazione a bilancio delle spese di RSI o il beneficio del credito di imposta, ma questi ultimi non risultassero ancora verificabili da bilancio

¹¹ Il soddisfacimento del requisito in oggetto deve essere comprovabile anche nel caso di attività di RSI realizzate da parte di eventuali soggetti terzi che trasferiscano all'impresa beneficiaria il risultato innovativo.

¹² Il bando individua a titolo esemplificativo, al par. 2.2.3, le seguenti possibili tipologie di documentazione comprovante da allegare: approvazione della dichiarazione di spesa finale (o documentazione equipollente) in caso di progetto di RSI co-finanziato con fondi pubblici; report tecnico finale attestante la chiusura del progetto e riportante data e firma apposte contestualmente alla suddetta chiusura; documentazione attestante la capitalizzazione a bilancio delle spese di RSI sostenute o il beneficio dell'agevolazione prevista dalla normativa nazionale sul credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, purchè nella stessa risultino chiaramente enunciate le informazioni relative alle specifiche attività di RSI che costituiscono il presupposto del progetto per cui viene richiesta l'agevolazione; documentazione contrattuale o reportistica tecnica, datate e firmate, relative all'affidamento di una commessa di ricerca a un soggetto terzo da parte dell'impresa beneficiaria; documentazione relativa alla domanda di deposito di un brevetto da parte dell'impresa beneficiaria, a valle delle relative attività di RSI realizzate; documentazione relativa alla domanda di deposito di un brevetto da parte del soggetto terzo che, a valle delle relative attività di RSI realizzate, trasferisca il risultato innovativo all'impresa beneficiaria.

approvato o documentazione equipollente¹³, fornire nel seguito le informazioni di dettaglio circa le spese sostenute per realizzare le specifiche attività di RSI che rappresentano il presupposto del progetto:

.....

A.2.4) Caratteristiche del risultato di RSI alla base degli interventi proposti

Descrivere la tipologia (es. brevetto, prototipo, etc.) e le caratteristiche tecniche del risultato di RSI alla base degli investimenti proposti. Fornire in allegato eventuale documentazione tecnica di dettaglio.

.....

A.2.5) Elementi di innovatività

Descrivere esaurientemente gli elementi di innovatività del risultato di RSI, per l'impresa richiedente e/o per il mercato di riferimento.

.....

A.2.6) Titolarità e diritti di sfruttamento del risultato di RSI

SOGGETTO TITOLARE DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE	eventuale ¹⁴ DOCUMENTAZIONE fornita in allegato ¹⁵ COMPROVANTE LE MODALITA' DI SFRUTTAMENTO DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE
<p>.....</p> <p><i>[impresa richiedente, Dipartimento X dell'Università Y, impresa Z, etc.]</i></p>	<p>.....</p> <p><i>[es. contratto di acquisto del brevetto]</i></p>

¹³ Ai sensi del par. 2.2.3 del bando, in caso di spese di RSI sostenute nell'arco temporale consentito dal bando ma non ancora verificabili da bilancio approvato o documentazione equipollente (ad esempio nel caso di spese che potranno essere certificate solo nel primo bilancio utile successivo alla data di presentazione della domanda), l'impresa **può dichiarare** nel format di relazione tecnica le specifiche spese di RSI sostenute che saranno capitalizzate o oggetto di credito di imposta in sede di successivo bilancio o modello unico di dichiarazione dei redditi.

¹⁴ A titolo esemplificativo, la documentazione potrà non essere allegata nel caso di risultato di RSI: a) conseguito in via diretta dall'impresa richiedente (es. nell'ambito di progetto di RSI realizzato internamente), oppure b) trasferito da parte di un soggetto terzo e non ancora formalmente acquisito dall'impresa richiedente alla data di presentazione della domanda. In quest'ultimo caso, la versione integrale della documentazione contrattuale da fornire potrà essere trasmessa dall'impresa successivamente, unitamente agli ulteriori documenti da inviare in vista del provvedimento di concessione (vedi par. 3.3 del bando).

¹⁵ A tale riguardo il bando individua a titolo esemplificativo, al par. 2.2.4, le seguenti possibili tipologie di documentazione: contratto tra l'impresa beneficiaria e un soggetto terzo disciplinante l'acquisto, la cessione o la licenza d'uso di un brevetto, atto o accordo sottoscritto con un organismo di ricerca nell'ambito di un'operazione di trasferimento tecnologico, accordo di partenariato in caso di progetto di RSI realizzato in collaborazione con altri soggetti, etc.

Motivare quanto indicato nella precedente tabella, descrivendo le modalità di realizzazione delle attività di RSI pregressa a presupposto dell'intervento:

.....

Sezione A.3)

* Nell'ambito della valutazione della qualità tecnica del progetto, le informazioni fornite nella Sezione A.3) concorrono in particolare all'attribuzione del punteggio relativo al **PARAMETRO "a.2) impatto atteso sui processi produttivi o sui prodotti/servizi del proponente"**.

A.3.1) Innovazione di processo o prodotto/servizio alla base dell'intervento

Descrivere esaurientemente l'innovazione di processo o prodotto/servizio correlata al risultato di RSI precedentemente descritto e oggetto di implementazione nell'attuale assetto dell'impresa, evidenziando opportunamente come l'intervento possa configurarsi come "investimento iniziale¹⁶" ai sensi del par. 2.2.1 del bando. Illustrare contestualmente l'attuale fase di attuazione del suddetto piano di implementazione, in ottemperanza ai requisiti di ammissibilità del bando¹⁷.

.....

A.3.2) Programma di attività dell'intervento proposto

Descrivere dettagliatamente gli obiettivi e il piano di attività che si intendono realizzare con il progetto, fornendo puntuale indicazione delle *milestones* tecniche e del relativo cronoprogramma (Gantt).

NB. Ai sensi del par. 2.2.1 del bando, gli obiettivi e il piano di attività devono essere opportunamente distinti tra "piano di sfruttamento tecnico-industriale" e "piano di sfruttamento commerciale".

A.3.2.a) Programma di attività relativo al piano di sfruttamento tecnico-industriale¹⁸

.....

¹⁶ Ai sensi del presente bando per "investimento iniziale" si intendono: a) diversificazione della produzione di un'unità locale per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente; b) un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall'investimento nell'unità locale.

¹⁷ Si rammenta che risultano ammissibili i progetti che si collochino a valle di fasi di ricerca e sviluppo precedentemente condotte e caratterizzati da un livello di TRL (*Technology Readiness Level*) in entrata almeno pari a 8-9.

¹⁸ Ai sensi del par. 2.2.1 del bando, per "piano di sfruttamento tecnico-industriale" si intendono gli investimenti connessi all'implementazione delle innovazioni di cui sopra e relativi all'assetto tecnico dell'impresa, ovvero alle strutture fisiche e digitali della stessa (macchine, impianti, fabbricati, sistemi di automazione, sistemi di calcolo, etc.) e alle relative tecnologie incorporate.

A.3.2.b) Programma di attività relativo al piano di sfruttamento commerciale¹⁹

.....

A.3.3) Impatto dell'innovazione di processo o prodotto/servizio

Descrivere come l'innovazione di cui al precedente punto A.3.1) si colloca all'interno della strategia industriale dell'impresa e come impatta sui relativi processi o prodotti/servizi. Motivare quindi come l'innovazione in oggetto contribuisca a determinare le linee di sviluppo futuro dell'impresa e sia in grado di incidere in modo sensibile sull'attuale assetto produttivo, tecnico o di offerta della stessa.

.....

Sezione A.4)

* Nell'ambito della valutazione della qualità tecnica del progetto, le informazioni fornite nella Sezione A.4) integrano gli elementi di valutazione circa l'impatto sull'impresa, concorrendo in particolare all'attribuzione dei punteggi relativi ai seguenti **PARAMETRI**:

- "a.3) capacità del progetto di favorire una ottimizzazione dei costi di gestione e una maggiore efficienza e integrazione dei processi aziendali interni e/o di filiera";
- "a.5) capacità del progetto di sviluppare nuove aree strategiche, anche con riferimento alle proprie performance ambientali e sociali";
- "a.6) capacità del progetto di rafforzare la posizione dell'impresa nel mercato o filiera di riferimento o di favorire il suo ingresso in nuovi mercati o filiere";
- "a.7) capacità del progetto di contribuire al rafforzamento dimensionale del proponente";
- "a.8) capacità del progetto di azionare ricadute positive in termini occupazionali".

A.4.1) Impatto in termini di efficientamento dei processi e dei costi di gestione

Descrivere come l'innovazione di cui alla precedente Sezione A.3) sia in grado di favorire una ottimizzazione dei costi di gestione e una maggiore efficienza e integrazione dei processi aziendali interni e/o di filiera.

.....

¹⁹ Ai sensi del par. 2.2.1 del bando, per "piano di sfruttamento commerciale" si intendono invece gli investimenti accessori al piano tecnico-industriale e relativi ad attività di lancio, comunicazione, promozione, *marketing* o vendita.

A.4.2) Impatto in termini di nuove aree strategiche

Descrivere come l'innovazione di cui alla precedente Sezione A.3) sia in grado di favorire lo sviluppo di nuove aree strategiche, anche con riferimento alle *performance* ambientali e sociali dell'impresa richiedente.

.....

A.4.3) Impatto in termini di posizionamento competitivo

Descrivere come l'innovazione di cui alla precedente Sezione A.3) sia in grado di rafforzare la posizione dell'impresa nel mercato o filiera di riferimento o di favorire il suo ingresso in nuovi mercati.

.....

A.4.4) Impatto in termini di rafforzamento dimensionale

Descrivere come l'innovazione di cui alla precedente Sezione A.3) sia in grado di contribuire al rafforzamento dimensionale dell'impresa richiedente.

.....

A.4.5) Impatto in termini occupazionali

Descrivere come l'innovazione di cui alla precedente Sezione A.3) sia in grado di azionare ricadute positive in termini occupazionali.

.....

SEZIONE B) - SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

* Le informazioni di seguito fornite concorrono all'attribuzione del punteggio relativo al **CRITERIO B) - "SOSTENIBILITA' AMBIENTALE"** (così come previsto dalla Griglia di valutazione di cui all'Allegato 5 del bando), **nonchè al riconoscimento dell'eventuale premialità in caso di progetto che comporta un incremento della sostenibilità ambientale** (ai sensi del par. 2.10.2 del bando).

Descrivere al riguardo:

a) in tutti i casi, gli elementi di sostenibilità ambientale (es. incrementi di efficienza nell'uso delle risorse nel processo produttivo, minimizzazione delle emissioni climalteranti, riduzione degli scarti, etc.) alla base dell'intervento per cui si richiede l'agevolazione;

inoltre

b) qualora l'impresa abbia richiesto la premialità riconoscibile in caso di progetto che comporta un incremento della sostenibilità ambientale, gli elementi di dettaglio per l'effettiva eleggibilità della premialità in relazione ai requisiti alternativi previsti dall'art. 36 par. 2 lettere a), b) e c) del Reg. (UE) n. 651/2014;

infine

c) qualora l'impresa abbia dichiarato nel modulo di domanda la coerenza del progetto con il paradigma dell'economia circolare (barrando il settore di intervento 071), gli elementi di dettaglio sottostanti la suddetta dichiarazione.

.....

SEZIONE C) - QUALITA' ECONOMICO FINANZIARIA DEL PROGETTO

* Le informazioni di seguito fornite concorrono ad accertare che il progetto consegua una valutazione positiva con riferimento al **CRITERIO C) - "QUALITA' ECONOMICO-FINANZIARIA DEL PROGETTO"**, così come previsto dalla Griglia di valutazione di cui all'Allegato 5 del bando.

C.1 Dettaglio del piano di spesa del progetto

Descrivere, nelle successive tabelle, il piano di spesa previsto per la realizzazione del progetto per cui si richiede l'agevolazione, coerentemente alle indicazioni dei par. 2.8 e 2.9 del bando e fornendo l'adeguato dettaglio in corrispondenza delle singole voci.

NB. Ai sensi del par. 2.2.1 del bando il piano di spesa deve essere redatto distinguendo opportunamente tra "piano di sfruttamento tecnico-industriale" e "piano di sfruttamento commerciale", coerentemente al programma delle attività indicato al precedente punto A.3.2).

C.1.1) Dettaglio spese del piano di sfruttamento tecnico-industriale

A) SPESE PER INVESTIMENTI IN ATTIVI MATERIALI E IMMATERIALI

→ SPESE FINANZIATE A COSTO REALE

- **Voce di spesa 1) - Spese per acquisto di macchinari e attrezzature o per forniture di componenti funzionali alla realizzazione degli interventi proposti**

* quali l'acquisto di impianti, macchinari e attrezzature ad uso produttivo, nuovi di fabbrica o ricondizionati²⁰, ivi incluso: l'acquisto di *hardware* e *software* e di licenze *software* vitalizie o pluriennali con contratto di durata superiore a 60 mesi (previo pagamento una tantum o di pre-conto del diritto di licenza a totale copertura del periodo di utilizzo). Con riferimento ai beni in leasing, sono ammissibili i relativi canoni, al netto delle quote di interesse, ricompresi nel periodo di eleggibilità delle spese previsto dal bando (ivi inclusa l'eventuale maxi rata connessa al riscatto finale del bene). Sono inoltre ammissibili le spese per l'acquisto di arredi nel limite massimo del 10% delle spese complessivamente ammissibili e le spese per l'acquisto di veicoli (ad esclusione della categoria M1) puliti o a zero emissioni²¹ nel limite massimo del 20% delle spese complessivamente ammissibili. Le spese per l'acquisto di arredi e l'acquisto di veicoli non possono in ogni caso superare cumulativamente il 20% delle spese complessivamente ammissibili²².

Descrizione dettagliata	Finalità	Importo spesa [€]	Preventivo ²³
.....		 [SI/NO. Se "SI", indicare il fornitore prescelto]

²⁰ I beni ricondizionati dovranno essere acquistati da un produttore o un fornitore/rivenditore i cui preventivi riportino chiaramente la natura del bene ricondizionato e il processo di ricondizionamento eseguito.

²¹ Per la definizione di veicolo pulito o a zero emissioni si veda l'Allegato 2.

²² Le % massime indicate per l'acquisto dei veicoli e degli arredi devono essere soddisfatte considerando nel computo anche le eventuali spese riconducibili alle suddette tipologie riferite al piano di sfruttamento commerciale di cui alla successiva sezione del piano di spesa del progetto.

²³ Ai sensi del par. 3.1 del bando tutti i preventivi relativi alle spese di acquisto di veicoli devono essere obbligatoriamente allegati.

- **Voce di spesa 2) - spese per installazione e posa in opera, correlate agli investimenti di cui alla voce di spesa 1)**

*nel limite massimo del 20% dei costi complessivi elencati alla precedente voce di spesa 1).

Descrizione dettagliata	Finalità	Importo spesa [€]	Preventivo
.....		 [SI/NO. Se "SI", indicare il fornitore prescelto]

- **Voce di spesa 3) - spese per diritti di proprietà intellettuale**

* limitatamente all'acquisto di brevetti, *know-how*, conoscenze tecniche non brevettate strumentali al progetto, ivi incluso l'acquisto di licenze *software* pluriennali con contratto di durata compresa tra 36 e 60 mesi (previo pagamento una tantum o di pre-conto del diritto di licenza a totale copertura del periodo di utilizzo). Sono escluse le spese sostenute in relazione all'acquisizione da parte dell'impresa beneficiaria del risultato di RSI di cui al par.2.2.4 del bando.

Descrizione dettagliata	Finalità	Importo spesa [€]	Preventivo
.....		 [SI/NO. Se "SI", indicare il fornitore prescelto]

→ SPESE FINANZIATE A TASSO FORFETTARIO²⁴

- **Voce di spesa 4) - spese generali direttamente imputabili alla realizzazione del progetto²⁵**

*nel limite massimo del 7%²⁶ della somma delle spese da 1) a 3) di cui sopra. Le spese generali possono essere richieste esclusivamente a valere sugli art. 17 e 36 del Reg. (UE) 651/2014 (si veda il par. 2.10 del bando).

Importo spesa [€]
% richiesta rispetto al totale delle spese a costo reale (1+2+3) (max 7%)

²⁴ Le spese a tasso forfettario devono poter trovare corrispondenza con spese effettivamente sostenute. La PMI richiedente deve quindi indicare espressamente nella tabella la % di spese generali che richiede in relazione alla suddetta corrispondenza.

²⁵ Le spese generali fanno riferimento alla funzionalità operativa ed ambientale. Sono ammissibili, a titolo di esempio: posta, cancelleria, utenze varie, spese di affitto locali, etc.

²⁶ Il limite massimo del 7% deve essere soddisfatto considerando nel computo anche le eventuali spese di consulenze riferite al piano di sfruttamento commerciale di cui alla successiva sezione del piano di spesa del progetto.

B) SPESE DI CONSULENZA

* Spese strettamente connesse e funzionali agli interventi proposti (es. progettazioni tecniche, certificazioni, analisi o test di mercato, etc.), nel limite massimo del 30% delle spese complessivamente ammissibili²⁷. Sono esclusi i servizi continuativi o periodici e quelli relativi ad attività ordinarie e regolari dell'impresa²⁸. Tutti i preventivi relativi alle spese di consulenza devono essere obbligatoriamente allegati.

Descrizione dettagliata	Finalità	Importo spesa [€]
.....		

C.1.2) Dettaglio spese del piano di sfruttamento commerciale

A) SPESE PER INVESTIMENTI IN ATTIVI MATERIALI E IMMATERIALI

→ SPESE FINANZIATE A COSTO REALE

- **Voce di spesa 1) - Spese per acquisto di macchinari e attrezzature o per forniture di componenti funzionali alla realizzazione degli interventi proposti**

* Vedi piano di sfruttamento tecnico-industriale.

Descrizione dettagliata	Finalità	Importo spesa [€]	Preventivo
.....		 [SI/NO. Se "SI", indicare il fornitore prescelto]

- **Voce di spesa 2) - spese per installazione e posa in opera, correlate agli investimenti di cui alla voce di spesa 1)**

* Vedi piano di sfruttamento tecnico-industriale.

Descrizione dettagliata	Finalità	Importo spesa [€]	Preventivo
.....		 [SI/NO. Se "SI", indicare il fornitore prescelto]

²⁷ Il limite massimo del 30% deve essere soddisfatto considerando nel computo anche le eventuali spese di consulenze riferite al piano di sfruttamento commerciale di cui alla successiva sezione del piano di spesa del progetto.

²⁸ A titolo esemplificativo le consulenze legali e fiscali.

- **Voce di spesa 3) - spese per diritti di proprietà intellettuale**

* Vedi piano di sfruttamento tecnico-industriale.

Descrizione dettagliata	Finalità	Importo spesa [€]	Preventivo
.....		 [SI/NO. Se "SI", indicare il fornitore prescelto]

→ SPESE FINANZIATE A TASSO FORFETTARIO

- **Voce di spesa 4) - spese generali direttamente imputabili alla realizzazione del progetto**

* Vedi piano di sfruttamento tecnico-industriale.

Importo spesa [€]
% richiesta rispetto al totale delle spese a costo reale (1+2+3) (max 7%)

B) SPESE DI CONSULENZA

*Spese strettamente connesse e funzionali agli interventi proposti (es. in relazione a iniziative di comunicazione, promozione e *marketing*, etc). Vedi piano di sfruttamento tecnico-industriale. Tutti i preventivi relativi alle spese di consulenza devono essere obbligatoriamente allegati.

Descrizione dettagliata	Finalità	Importo spesa [€]
.....		

C.2) Tabella riepilogativa del piano di spesa

		VOCE DI SPESA	IMPORTO TOTALE VOCE DI SPESA PER IL PIANO DI SFRUTTAMENTO TECNICO-INDUSTRIALE [€]	IMPORTO TOTALE VOCE DI SPESA PER IL PIANO DI SFRUTTAMENTO COMMERCIALE [€]	IMPORTO TOTALE VOCE DI SPESA PER IL PROGETTO NEL COMPLESSO [€]
		A) SPESE PER INVESTIMENTI IN ATTIVI MATERIALI E IMMATERIALI	SPESE FINANZIATE A COSTI REALI	1. Spese per acquisto di macchinari e attrezzature o per forniture di componenti€
2. Spese per installazione e posa in opera degli impianti€		€€ [max 20% degli investimenti di cui al punto 1]
3. Spese per diritti di proprietà intellettuale€		€€
SPESE FINANZIATE A TASSO FORFETTARIO	4. spese generali ³⁰	€€€ [max 7% voci 1.+2.+3.]
B) SPESE DI CONSULENZA	es. progettazioni tecniche, iniziative di marketing, etc.	€€€ [max 30% importo totale spese progetto]
			IMPORTO TOTALE SPESE PIANO DI SFRUTTAMENTO TECNICO-INDUSTRIALE [€]	IMPORTO TOTALE SPESE PIANO DI SFRUTTAMENTO COMMERCIALE [€]	IMPORTO TOTALE SPESE PROGETTO [€]
		€€€
			INCIDENZA SUL TOTALE DEL PIANO DI SFRUTTAMENTO TECNICO-INDUSTRIALE [%]	INCIDENZA SUL TOTALE DEL PIANO DI SFRUTTAMENTO COMMERCIALE [%]	
		%%	

²⁹ Le spese per l'acquisto di arredi e l'acquisto di veicoli non possono in ogni caso superare cumulativamente il 20% delle spese complessivamente ammissibili.

³⁰ Si rammenta che le spese generali possono essere richieste esclusivamente a valere sugli art. 17 e 36 del Reg. (UE) 651/2014.

C.3) Massimizzazione costi - benefici

Decrivere brevemente come il piano di spesa individuato consenta all'impresa di conseguire il miglior rapporto tra costi e benefici a fronte di eventuali ipotesi alternative di investimento.

.....

SEZIONE D) - CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA DEL BENEFICIARIO

* Le informazioni di seguito fornite potranno supportare le verifiche previste con riferimento al **CRITERIO D)** - **"CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA DEL BENEFICIARIO** ed in particolare ai relativi **PARAMETRI "d.1) - disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli investimenti previsti"** e **"d.2) - sostenibilità economica in rapporto agli impegni assunti nel programma di attività finanziato"** di cui all'[Allegato 5](#) del bando.

Con riferimento alla metodologia³¹ che sarà utilizzata in relazione ai parametri d.1) e d.2), fornire eventuali elementi integrativi o di specificità utili³² all'espletamento delle attività di verifica.

.....

SEZIONE E) - CAPACITA' ORGANIZZATIVA, TECNICA E GESTIONALE

* Le informazioni di seguito fornite concorrono ad accertare che il progetto consegua una valutazione positiva con riferimento al **CRITERIO E)** - **"Capacità organizzativa tecnica e gestionale in relazione agli obiettivi ed al contenuto dell'intervento"**, così come previsto dalla Griglia di valutazione di cui all'[Allegato 5](#) del bando.

Fornire tutte le informazioni utili a verificare l'effettivo possesso da parte dell'impresa richiedente del *know how*, delle risorse umane e strumentali, degli asset fisici e immateriali, della sede, della struttura organizzativa e gestionale, etc. necessari a realizzare l'intervento proposto.

NB. In caso di insediamento da fuori Piemonte, fornire altresì tutti gli elementi atti a dimostrare l'effettiva operatività di natura sostanziale e l'adeguatezza dell'organico dell'unità locale piemontese, in vista degli obiettivi indicati e delle opportune ricadute per il territorio.

.....

³¹ La metodologia utilizzata per la valutazione dei parametri d.1) e d.2) si basa sull'analisi dei dati desumibili dal bilancio riferito all'ultimo esercizio chiuso alla data di presentazione della domanda (di norma il 2023) o, laddove la forma giuridica del richiedente non lo preveda, dall'ultima situazione economico-patrimoniale disponibile.

³² A titolo esemplificativo: nel caso di imprese costituite a seguito di un'operazione societaria (fusione, scissione, etc.).

SEZIONE F) - DURABILITA' DEI BENEFICI PRODOTTI DAL PROGETTO

* Le informazioni di seguito fornite concorrono ad accertare che il progetto consegua una valutazione positiva con riferimento al **CRITERIO F) - "Durabilità dei benefici prodotti dal progetto dopo il completamento dello stesso"**, così come previsto dalla Griglia di valutazione di cui all'[Allegato 5](#) del bando.

Fornire indicazioni circa la capacità del progetto di mantenere i benefici prodotti per un lungo periodo dopo la conclusione, evidenziandone eventuali evoluzioni o prosecuzioni future (successivamente all'orizzonte temporale dell'intervento per cui si richiede l'agevolazione).

.....

Riepilogo documenti allegati

Riepilogare i documenti allegati alla presente relazione, a supporto delle attività di valutazione (in aggiunta a quelli obbligatori³³):

Esempio:

- documentazione tecnica relativa alle attività di RSI pregresse;
- documentazione comprovante la conclusione delle attività di RSI non oltre 24 mesi prima della data di presentazione della domanda di agevolazione;
- documentazione tecnica relativa al risultato di RSI;
- documentazione relativa ai diritti di proprietà intellettuale (es. brevettuale);
- documentazione comprovante il soggetto titolare della proprietà intellettuale e le modalità di sfruttamento dei relativi diritti;
- documenti strategici relativi alle linee di sviluppo futuro dell'impresa e ai relativi obiettivi di medio-lungo termine;
- documentazione comprovante il possesso dei requisiti per il riconoscimento di eventuali premialità;
-

Firma

*Inserire la firma del legale rappresentante della PMI richiedente

³³ Si ricorda che, ai sensi del par. 3.1 del bando, gli allegati obbligatori sono (oltre al presente format di relazione tecnica del progetto): i preventivi di spesa, la Dichiarazione sul rispetto del principio del DNSH (Allegato 7) oppure la Dichiarazione - Atto di impegno per certificazione (Allegato 8), l'eventuale delega per la sottoscrizione della domanda.

ALLEGATO 7

RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH (*DO NOT SIGNIFICANT HARM*)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

Con riferimento all'intervento oggetto di domanda di agevolazione, ai sensi dell'art. 47 e dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.,

il/la Sottoscritto/a
nato/a a (Prov) il
Codice Fiscale:

residente a (Prov) in
..... n. (CAP

in qualità di legale rappresentante della società
..... con sede legale in
..... (Prov.)
in..... n. (CAP

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i

DICHIARA:

che l'impresa proponente è in possesso di una certificazione del sistema di gestione ambientale, e nello specifico della seguente certificazione¹: _____;

oppure

che l'impresa proponente non è in possesso di una certificazione del sistema di gestione ambientale, ma che il piano di spese proposto prevede esclusivamente spese indicate ai punti a) b) c) d) ed e)² del par. 2.3 del bando "Rispetto del principio del DNSH";

oppure

che l'impresa proponente non è in possesso di una certificazione del sistema di gestione ambientale e che il piano di spese proposto prevede l'acquisto di "macchinari e attrezzature o componenti funzionali alla realizzazione del progetto, ivi incluso l'acquisto di *hardware*, nuovi di

¹ A titolo esemplificativo: EMAS, ISO 14001, ISO 14064, OEF o altra certificazione ad adesione volontaria che faccia riferimento a standard riconosciuti a livello internazionale o comunitario.

² Si tratta delle seguenti spese: a) spese per acquisto di veicoli aventi le caratteristiche prescritte dal bando; b) spese per l'installazione e posa in opera degli impianti, dei macchinari, o delle attrezzature oggetto di agevolazione; c) spese per diritti di proprietà intellettuale; d) spese consulenza; e) spese generali.

fabbrica o ricondizionati” che assolvono al rispetto del principio DNSH secondo la modalità di seguito individuata: *(scegliere una o più opzioni)*

- sono alimentati per l'80% da fonti rinnovabili;

oppure

- sono accompagnati da certificazioni energetiche o di sostenibilità ambientale, e nello specifico:

per i beni nuovi di fabbrica:

- il bene acquistato è accompagnato da certificazioni energetiche e di sostenibilità ambientale³;

oppure

- il produttore o il fornitore del bene è in possesso, all'atto di acquisto, di una certificazione di sistema di gestione ambientale⁴;

per i beni ricondizionati:

- il fornitore del bene ricondizionato è in possesso, all'atto di acquisto, di una certificazione di sistema di gestione ambientale⁵;

oppure

- il bene ricondizionato ha una certificazione derivante da processo di ricondizionamento⁶

e che l'impresa proponente, il fornitore o il produttore dei beni di cui sopra, sono iscritti al Registro regionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE.

Inoltre

In assenza del possesso di una certificazione del sistema di gestione ambientale, dichiara:

- che il progetto non prevede spese per arredi;

³A titolo esemplificativo: Certificazione ISO 14024 di tipo I o 14025 di tipo III o l'Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT) o una ecolabel (EPA ENERGY STAR o Blauer Engel, TCO Certified o altra certificazione ad adesione volontaria che si rifanno a standard riconosciuti a livello internazionale o comunitario).

⁴A titolo esemplificativo: EMAS, ISO 14001, ISO 14064, OEF o altra certificazione ad adesione volontaria che si rifanno a standard riconosciuti a livello internazionale o comunitario.

⁵Vedi nota 3.

⁶A titolo esemplificativo: BS 8887-220:2010 - "Design for manufacture, assembly, disassembly and end-of-life processing (MADE). The process of remanufacture. Specification (applicable to remanufacture processes)"; BS 8887-240:2011 - "Design for manufacture, assembly, disassembly and end-of-life processing (MADE). Reconditioning (applicable to refurbished/reconditioned equipment)"; EN 50614:2020 (qualora l'apparecchiatura sia stata precedentemente scartata come rifiuto RAEE, e preparata per il riutilizzo per lo stesso scopo per cui è stata concepita).

oppure

- che il progetto prevede spese per arredi nuovi, funzionali alla realizzazione del progetto, conformi ai criteri ambientali minimi pertinenti previsti per gli arredi per interni di cui al D.M. 23 Giugno 2022 n. 254, pubblicato in GURI n. 184 del 8 agosto 2022.

Luogo e data

Firma del legale rappresentante⁷

.....

.....

⁷La dichiarazione può essere sottoscritta con firma digitale oppure con firma autografa. In questo ultimo caso risulta obbligatorio allegare la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

ALLEGATO 8

DICHIARAZIONE - ATTO DI IMPEGNO PER CERTIFICAZIONE

Con riferimento all'intervento oggetto di domanda di agevolazione, il/la Sottoscritto/a nato/a a (Prov) il Codice Fiscale:

residente a (Prov) in n. (CAP

in qualità di legale rappresentante della società con sede legale in (Prov.) in n. (CAP

ai sensi dell'art. 47 e dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i

DICHIARA

- di essere a conoscenza dei contenuti e delle modalità di accesso all'agevolazione del bando "Dalla ricerca al mercato: sostegno a progetti finalizzati alla valorizzazione dei risultati RSI";
- di essere consapevole che il sopra citato bando è conforme a quanto previsto nell'art. 9, comma 4, del Reg. (UE) n. 2021/1060 in relazione al principio di "non arrecare un danno significativo all'ambiente" (DNSH) nonché agli obiettivi ambientali individuati dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 852/2020.
- di essere consapevole che il rispetto del principio del DNSH, come definito dall'art. 17 del Reg. (UE) n. 852/202 e dal par. 2.3 del bando, risulta requisito obbligatorio ai fini di una positiva valutazione del rispettivo criterio previsto nell'ambito delle verifiche di ammissibilità sostanziale
- di aver preso atto delle modalità previste dal sopracitato par. 2.3 al fine di ottemperare al rispetto del principio DNSH.

SI IMPEGNA PERTANTO

coerentemente a quanto previsto al par. 2.3 del bando, ad ottenere entro il termine di presentazione della prima dichiarazione di spesa una delle certificazioni del sistema di gestione ambientale tra quelle ammesse da bando (EMAS, ISO 14001, ISO 14064, OEF).

DICHIARA INFINE

di essere consapevole che l'agevolazione sarà oggetto di revoca totale qualora: a) l'azienda non dovesse ottenere idonea certificazione entro la data di presentazione della rendicontazione intermedia oppure b), in assenza della stessa, non fornisse in tale sede l'Allegato 7 opportunamente compilato con l'indicazione della modalità alternativa con cui si intende ottemperare al rispetto del principio DNSH.

Luogo e data

Firma del legale rappresentante¹

.....

.....

¹La dichiarazione può essere sottoscritta con firma digitale oppure con firma autografa. In questo ultimo caso risulta obbligatorio allegare la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.